

AVV. CURZIO CURTI

ALCUNE
LEZIONI DI CIVICA

PER LE
SCUOLE ELEMENTARI

Prezzo Centesimi 60

BELLINZONA

Stan. Tino - Loggione El. Eng. Calcinai e C.
1901

1273
AVV. CURZIO CURTI

ALCUNE LEZIONI DI CIVICA

per le scuole elementari

Nota. IL MANOSCRITTO SERVI DI COMPLEMENTO PER
L'INSEGNAMENTO DELLA CIVICA NELLA SCUOLA NORMALE
FEMMINILE NELL'ANNO SCOLASTICO 1899-1900.



BELLINZONA

TIP. E LIT. EL. EM. COLOMBI E C.

1901



1977 587

LA COSTITUZIONE.

Oggi voglio parlarvi della *Costituzione*. Questo nome non vi è nuovo, l'avrete già udito molte volte pronunciare nei discorsi, in occasione di feste patriottiche, o letto l'avrete nei giornali.

È necessario che vi formiate un'idea esatta, perchè quando sarete anche voi maestre insegnanti nelle scuole comunali o nelle scuole maggiori, dovrete voi pure impartire lezioni di civica alle giovinette ed ai giovinetti che verranno ad ascoltarvi con non minore attenzione, vi auguro, di quella che io esigo da voi.

Da *constare*, che significa stare insieme, essere composto, venne *constituire*, che vuol dire far stare insieme, stabilire, mettere in ordine, — e *costituzione*, che vuol dire stabilimento, ordinamento, stato di una cosa. Avrete udito dire qualche volta che la tale persona è di buona costituzione fisica : cioè di buona conformazione, dal corpo bene composto, bene stabilito, in buono stato.

Che cosa è dunque la *Costituzione* nel senso

politico (cioè dell'ordinamento di uno Stato), nel senso in cui noi dobbiamo qui occuparci in queste lezioni di civica ?

La Costituzione è la legge fondamentale, ordinatrice dello Stato ; è quella legge che determina la forma di governo e la composizione delle autorità ; è quella legge che stabilisce, diremo, l'organizzazione dello Stato e garantisce i diritti e la libertà dei cittadini.

Da noi è il popolo che si dà la propria Costituzione, è desso che vota la legge fondamentale del suo Cantone e quella fondamentale della Svizzera, nostra patria.

Parlando di Costituzione, io non voglio qui intrattenervi intorno a quelle forme di governo che si chiamano monarchie ; ma voglio parlarvi particolarmente del nostro Stato, della nostra Repubblica, del Cantone nostro e della Svizzera.

Non dovete però ritenere che le monarchie non abbiano una costituzione, una legge fondamentale, uno statuto. Le monarchie europee (l'Italia, la Germania, la Spagna, il Portogallo, la Grecia) hanno una costituzione. Perciò queste monarchie si chiamano costituzionali.

In senso lato, anche le monarchie assolute hanno una costituzione che trovasi immedesimata nelle tradizioni, o negli usi delle caste dominanti, o nella religione.

La nostra costituzione cantonale attuale è del luglio 1892 e venne elaborata da un Consiglio appositamente eletto dal popolo, il quale la accettò il 2

ottobre 1892 con voti affermativi 11,115 contro 2,746 negativi. Quel consiglio incaricato di preparare il progetto della nuova costituzione si chiamò *Costituente*.

Diciamo adunque che si chiama *Assemblea Costituente* o semplicemente *Costituente* quella riunione di uomini che sono incaricati di fare una costituzione.

Per darvi un'idea positiva della costituzione, onde possiate meglio comprendere che cosa sia, vi citerò alcune disposizioni della nostra costituzione cantonale del 2 luglio 1892.

Essa stabilisce, per esempio, che la sovranità del Cantone risiede nell'universalità dei cittadini, nel popolo, il quale la esercita (questa sovranità) o direttamente o a mezzo di tre Poteri fra loro distinti e separati, cioè: il potere legislativo, il potere esecutivo ed il potere giudiziario.

La stessa Costituzione stabilisce che il potere legislativo è esercitato da un gran Consiglio eletto direttamente dal popolo col sistema del voto proporzionale; — che il potere esecutivo viene esercitato da un Consiglio di Stato composto di cinque membri nominati direttamente dal popolo; — che il potere giudiziario è esercitato dalle Giustizie di Pace, dai Tribunali di prima istanza e dal Tribunale d'Appello.

Come vedete, sono disposizioni, norme che riguardano l'ordinamento, l'organizzazione dello Stato e rispondono alle domande:

chi comanda? — il popolo.

chi fa le leggi? — il Gran Consiglio.

chi le fa eseguire? — il Consiglio di Stato.

chi decide le questioni? — i tribunali.

Altre disposizioni, tuttora in vigore, le troviamo nella costituzione del 1830. Per esempio:

È garantita la libertà di commercio ed il libero esercizio delle arti e delle industrie. — È garantita la libertà di stampa ed il diritto di petizione. — Nessuno può essere arrestato che in virtù della legge.

Queste disposizioni riguardano i diritti e la libertà dei cittadini. Si dice perciò che la costituzione si divide in due parti principali: l'una organizza lo Stato, l'altra garantisce la libertà e l'eguaglianza dei cittadini.

La Costituzione di un popolo libero è cosa sacra e tutti i cittadini devono rispettarla. Anche le autorità la devono rispettare ed applicare lealmente in ogni sua parte, perchè è solo il popolo che la può modificare.

Allorquando si tratterà del sistema di elezione delle autorità e del voto proporzionale, vi si parlerà anche dei partiti. Qui noi non dobbiamo per ora occuparcene se non per riconoscere che la formazione dei partiti è un fenomeno naturale, prodotto dalla differenza di idee e dalla diversità di interessi.

Non tutte le persone hanno di una medesima cosa la stessa opinione, la stessa idea. Se io vi domando se vi piace il mio abito, molte di voi risponderanno di sì, molte altre diranno di no. Se tutte quelle che risposero di sì si mettono assieme da una parte, e tutte quelle che risposero di no si mettono assieme dall'altra parte, vengono a formare due gruppi separati, due partiti.

Queste divisioni, questi partiti, contenuti entro limiti di reciproca tolleranza e di rispetto, sono utili perchè provocano la discussione e la critica, tengono desta l'attenzione degli uomini che governano e sono di freno agli abusi. Quando si discute intorno ad una legge da farsi, o intorno ad una spesa, ad un'opera, ad un libro, ad una scuola, ad una strada, ecc. tutti devono potere manifestare liberamente la propria opinione, le proprie idee. Ma poi, quando la risoluzione è presa, quando la maggioranza si è formata e riunita su un punto determinato, in un dato senso, allora non è più lecita l'opposizione, allora tutti devono rispettare la risoluzione, la legge, tutti devono obbedire. — Vi ho detto che 2,746 cittadini votarono *contro* la Costituzione del 1892 e che 11,115 la accettarono. Ebbene anche quei 2,746 oppositori, dopo la votazione, dovettero rispettare la nuova Costituzione ed a questa uniformarsi nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri di cittadini.

Questo avviene non soltanto nelle questioni costituzionali e politiche, ma in tante e tante altre circostanze ed occasioni della vita. Supponete che la signora Direttrice ci conceda di fare domani una passeggiata e ci domandi dove vogliamo andare? Una di voi propone di incamminarci verso Ascona, un'altra propone di arrampicarci su verso la Madonna del Sasso, una terza preferirebbe di seguire la strada lacuale e di spingersi fino alla stazione di Gordola. Si discute. L'una vanterà le bellezze della strada maestra e del ponte d'Ascona, della campagna di Solduno e così via.

Altre rileveranno la bella vista che si gode sul lago e sul paese tutt'intorno a Locarno dal Santuario della Madonna. — Altre diranno della via romantica che costeggia il lago azzurro e del facile ed ameno ritorno per Minusio e Muralto. — Finita la discussione, si vota. Mettiamo che la maggioranza riesca a favore d'Ascona. Ma che si direbbe di voi, di noi tutte e della Scuola Normale se domani 6-7 andassero ad Ascona, altre a Intragna, altre ai Monti, altre alla Madonna del Sasso, altre a Gordola, altre corressero sulla piazza grande di Locarno? Risolta una volta l'escursione ad Ascona, *tutte* dovete uniformarvi, tutte dobbiamo incamminarci unite e contente in quella direzione. E perchè? Perché nelle cose bisogna pur che un ordine ci sia, una norma, una direzione.

Quando si tratta di molte persone, di molti cittadini che devono vivere assieme, bisogna che vi sia una norma per sapere quello che si debba ritenere come obbligatorio per tutti. E questa norma è la volontà della maggioranza. — Per maggioranza generalmente si intende la metà più uno dei votanti. O più precisamente: quella frazione di voti che, raddoppiata, dà un totale superiore di un' unità al numero complessivo dei voti validi. La maggioranza di 11 è 6, di 21 è 11. Questa maggioranza è detta assoluta od anche semplicemente l'inclusiva. — Quando il numero complessivo dei voti è pari, la frazione che forma la maggioranza assoluta, raddoppiata dà un numero superiore di due unità al numero dei voti. Così 6 è la maggioranza di 10, 11 è la maggioranza di 20. Possiamo dunque dire che 6 è la maggioranza

assoluta di 10 e di 11, e che 11 è la maggioranza assoluta di 20 e di 21. Per determinate votazioni si esige la maggioranza di due terzi.

La nostra Costituzione stabilisce per la nomina del Gran Consiglio e del Governo il sistema del voto proporzionale, e per la nomina dei Tribunali il sistema del voto limitato. Di questi due sistemi vi si parlerà più tardi. Essi non erano conosciuti dalla Costituzione del 1830 e furono introdotti soltanto colla riforma costituzionale adottata a grande maggioranza dal popolo ticinese il 2 ottobre 1892.



I POTERI D'UN GOVERNO COSTITUZIONALE.

Abbiamo veduto che la Costituzione stabilisce l'organizzazione, l'ordinamento generale interno dello Stato e indica quali debbano essere le autorità dirigenti della cosa pubblica. Queste autorità dirigenti che amministrano gli interessi dello Stato e vegliano a promuovere il benessere ed a garantire i diritti e la sicurezza di tutti i cittadini, si chiamano *Poteri*.

Come vi ho già detto in una lezione precedente la Costituzione nostra del 1892 dice espressamente che vi sono tre poteri: il legislativo,
l'esecutivo e
il giudiziario.

Con altre parole possiamo dire: vi è un'autorità che fa le leggi; — ve n'è una seconda che le fa eseguire; — e ve n'è una terza che decide le questioni, le liti che sorgono fra le persone che dimorano nello Stato. Con altre parole ancora, in rapporto al nostro Cantone, possiamo dire: il Gran Consiglio emana le leggi; — il Consiglio di Stato le applica e le fa eseguire; — i Tribunali giudicano e decidono le questioni.

Gran Consiglio, Consiglio di Stato (Governo) e

Tribunali sono i tre poteri della nostra Repubblica, del nostro piccolo Stato costituzionale. Questa distinzione dei tre poteri si riscontra in tutti gli Stati costituzionali moderni.

Voi domanderete: perchè tre poteri? Non basterebbero due, anzi non sarebbe sufficiente uno solo? Non sarebbe ciò più semplice e più economico? Perchè non potrebbe un solo Consiglio fare le leggi, curarne l'applicazione e pronunciare le sentenze? — L'esperienza ha provato che la separazione dei poteri è una garanzia della libertà dei cittadini e della imparzialità della giustizia. Concentrando tutto in una sola autorità, in un solo Consiglio governativo, si corre pericolo di cadere nel dispotismo, nell'arbitrio, negli abusi suggeriti dalle passioni dei partiti o dagli interessi dei privati. Invece quando diverse sono le persone che fanno le leggi, da quelle persone che le applicano e che giudicano, gli abusi sono meno facili, la influenza delle passioni e degli interessi particolari è meno probabile per non dire impossibile.

Nel nostro Cantone i tre poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) emanano dalla medesima fonte, dalla sovranità popolare, sono eletti direttamente dal popolo. In altri Cantoni il popolo elegge il potere legislativo e questo nomina il potere esecutivo ed i tribunali (giudiziari). Prima del 1892 era così anche da noi. — In altri Stati i giudici sono nominati dal potere esecutivo: questo e il legislativo sono eletti dal popolo. In altri infine è il capo dello stato (Presidente, Re) che nomina il potere esecutivo (ministero).

Il sistema di nomina del potere esecutivo e

del giudiziario non è dunque eguale in tutti gli Stati costituzionali.

Si può ritenere come regola generale che il potere legislativo è eletto dal popolo e che i tre poteri sono fra loro distinti e separati.

Il potere legislativo è quello che vota anche le spese dello Stato e che esercita il controllo, la sorveglianza su le altre autorità, le quali devono rendergli conto dei propri atti, della propria amministrazione (gestione). Ma esso non può invadere le attribuzioni delle altre autorità. Così, per es., il Gran Consiglio può biasimare la nomina di una maestra di Scuola maggiore, di un ispettore scolastico, di un impiegato governativo; ma non può destituirli nè sostituirli, perchè la nomina è di spettanza del Consiglio di Stato. Così le sentenze dei Tribunali non possono essere variate, nè annullate dal Governo (Consiglio di Stato) nè dal Gran Consiglio. Le sentenze devono essere rispettate ed eseguite come l'espressione della verità e della giustizia.

I Poteri, negli Stati democratici, sono nominati non a vita, ma per un periodo di tempo determinato, così che al popolo è offerta la facilità di cambiare in tutto od in parte le persone che li compongono. E non è raro il caso di mutamenti specialmente nelle persone che siedono nel Consiglio di Stato e nel Gran Consiglio. Questi due poteri sono nominati per quattro anni, i Tribunali per sei anni. Il Consiglio di Stato può essere revocato prima della scadenza del periodo quadriennale, quando la revoca sia domandata da 11,000 cittadini aventi diritto di voto e sia stata ac-

cettata dalla maggioranza dei cittadini votanti intervenuti alle assemblee espressamente convocate. La revoca è stata introdotta dalla costituzione del 1892, ma finora non fu mai invocata.



ANCORA DEI POTERI COSTITUZIONALI.

Credo utile dirvi ancora una breve parola intorno ai Poteri, avuto riguardo al nostro Cantone ed alla Confederazione. Vi darò per intanto solamente una idea generale e non entrerò nei particolari. Questi vi saranno esposti nei prossimi anni. Per intanto basterà che abbiate una idea che vi serva come di orientazione, per non smarrirvi quando udite parlare di Gran Consiglio, di Consiglio Nazionale, di Consiglio federale, di Consiglio di Stato e di Consiglio degli Stati.

Mi pare di udirvi esclamare: quanti Consigli! questa è una confusione! — No, mie care signorine non c'è confusione, vedrete.

Ricordiamoci prima di tutto che negli Stati costituzionali tre sono i Poteri del governo: il potere legislativo, l'esecutivo ed il giudiziario.

Nel nostro Cantone il potere legislativo è il Gran Consiglio il quale consta di 96 deputati eletti direttamente dal popolo col sistema del voto proporzionale sulla base di un deputato ogni 1200 anime di popolazione ticinese e confederata domiciliata. Io

non posso qui entrare a parlarvi dei circondari elettorali, del sistema proporzionale, nè dell'organizzazione interna del Gran Consiglio col suo ufficio presidenziale e colle sue commissioni. Tutto ciò mi porterebbe troppo in lungo e mi obbligherebbe a sortirne dal programma che mi sono proposto. Tenete a mente che quando si dice Gran Consiglio, non si parla di un potere federale, ma bensì del potere legislativo nostro cantonale, o del potere legislativo di un altro Cantone. Poichè dovete sapere che anche nella maggior parte degli altri Cantoni il potere legislativo si chiama Gran Consiglio.

Il potere esecutivo nel nostro Cantone è esercitato dal Consiglio di Stato, composto di cinque membri nominati direttamente dal popolo in un unico circondario costituito dell'intero Cantone, col sistema del voto proporzionale.

Il Consiglio di Stato si chiama anche semplicemente *Governo*, quantunque l'espressione: governare: significhi il funzionamento simultaneo e coordinato dei *tre* Poteri. Quando si dice Governo si intende adunque ordinariamente il potere esecutivo. Anche questo però sempre in relazione al Cantone e non alla Confederazione. In alcuni Cantoni è il potere legislativo (Gran Consiglio) che nomina il Governo (Consiglio di Stato, Piccolo Consiglio).

Il potere giudiziario nel Cantone Ticino è così costituito:

abbiamo 38 Giudicature di Pace, una per ogni
Circolo;

7 Tribunali di prima istanza, detti anche

tribunali distrettuali; uno per i distretti riuniti di Bellinzona e della Riviera, ed uno per ciascuno degli altri sei distretti; un Tribunale d'Appello che risiede a Lugano. I giudici sono nominati dal popolo.

Per giudicare dei delitti ed applicare le pene abbiamo le *Assise distrettuali* costituite dal Tribunale di Distretto, con cinque assessori-giurati (scabini) ed un supplente; — e le *Assise cantonali* costituite da una Camera criminale di tre giudici scelti nel seno del Tribunale d'Appello, con nove assessori-giurati e due supplenti. — Gli assessori giurati sono eletti dal popolo ogni 6 anni col sistema del voto proporzionale. Ogni distretto ne nomina almeno venti.

Infine vi devo notare la Corte di Cassazione composta del presidente del Tribunale d'Appello e di 4 membri scelti dal Gran Consiglio fra gli avvocati. Si ricorre alla Corte di Cassazione quando si crede che le Assise abbiano commesso un errore nell'applicare la legge.

Vediamo ora nel campo federale.

Il potere legislativo della Confederazione Svizzera è esercitato dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio degli Stati. Il Consiglio Nazionale è composto di 145 deputati eletti dal popolo svizzero in 49 circondari. Il Consiglio degli Stati si compone di 44 deputati, due per ogni Cantone, eletti in alcuni cantoni dal popolo, in altri dal Gran Consiglio. Una legge, per entrare in vigore, deve essere stata votata ed accettata da ambedue i Consigli, che siedono e deliberano separatamente e contemporaneamente.

Non dovete dunque confondere il Consiglio *degli Stati* col Consiglio *di Stato*. Questo è autorità esecutiva cantonale, quello è autorità legislativa *federale*.

Quei due Consigli riuniti (Cons. Naz. e Cons. degli Stati) prendono il nome di *Assemblea federale*.

L'Assemblea federale (i due Consigli riuniti in uno solo) nomina il Consiglio federale ed il Tribunale federale.

Il Consiglio federale è il potere esecutivo della Confederazione Svizzera e si compone di sette membri eletti dall'Assemblea federale. Risiede a Berna.

Il Tribunale federale è il potere giudiziario della Confederazione Svizzera, si compone di 16 membri, è nominato dall'Assemblea federale e risiede a Losanna.

In materia penale (giudicare di certi delitti indicati dalla legge ed applicare le pene) vi sono anche le Assise federali composte di una Camera criminale di tre giudici scelti nel seno del Tribunale federale e di 12 giurati. I giurati federali sono eletti dal popolo ogni sei anni, uno ogni 1000 abitanti (nella Svizzera italiana uno ogni 500 abitanti).

Dunque tenete bene a mente:

Potere legislativo:

nel Cantone: il Gran Consiglio, nella Confederazione Svizzera: il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati.

Potere esecutivo:

nel Cantone: il Consiglio di Stato,
nella Confederazione Svizzera: Il Consiglio federale.

Potere giudiziario:

nel Cantone: le Giudicature di Pace,

i Tribunali distrettuali,
il Tribunale d'Appello,
le Assise distrettuali,
le Assise cantonali,
la Corte di Cassazione.

nella Confederazione Svizzera: il Tribunale federale,
le Assise federali.



I SERVIZI PUBBLICI.

Molti sono gli affari di cui un governo deve occuparsi. Pensate a quante cose deve già provvedere un padre di famiglia, o la Direttrice di una scuola come è la nostra dove attualmente siamo. Immaginatevi ora quanto ci deve essere da fare per ben governare uno Stato! Quanti bisogni, quanti interessi, quante cose richiedono l'attenzione di un Governo!

Il Governo deve pensare a mantenere buone relazioni cogli Stati e paesi circonvicini. Deve provvedere all'armata, alla polizia, ai lavori pubblici, all'istruzione. Esso deve occuparsi delle monete, dei biglietti di banca, dei pesi e delle misure, delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dell'agricoltura, della industria, del commercio, del mantenimento della pace fra le diverse religioni. Deve far tenere e conservare esatti i registri delle nascite, dei matrimoni e delle morti (registri di stato civile), aver cura delle fo-

reste, regolare il corso de' fiumi e dei torrenti che minacciano di devastare i terreni riducibili a coltura, oppor ripari alle valanghe che mettono in pericolo i paesi. Deve sorvegliare i comuni ed i patriziati, vegliare al soccorso dei poveri, al ricovero dei dementi, alle misure di precauzione nel caso di malattie contagiose. Troppo lungo sarebbe il dire di tutto il lavoro che incombe ad un governo. A questo lavoro preso nel suo insieme si dà il nome di *servizio pubblico*.

Questo servizio pubblico vien diviso, ripartito in diversi gruppi i quali sono amministrati da diversi Uffici che in alcuni Stati si chiamano Ministeri e da noi *Dipartimenti*.

Così abbiamo il Dipartimento dell' *Interno* nel quale si raggruppano gli affari che riguardano l'attinenza, il domicilio e il diritto di voto dei cittadini, — gli affari che riguardano i comuni, i patriziati, i poveri, la salute dei cittadini.

Il Dipartimento *Militare*, a cui fa capo tutto quanto riguarda l'armata.

Il Dipartimento delle *Costruzioni*, per tutto ciò che riguarda i lavori pubblici, le strade, i ponti, le arginature.

Il Dipartimento di *Giustizia e Polizia*, il Dipartimento dell' *Istruzione* (Pubblica Educazione), il Dipartimento delle *Finanze*.

Il raggruppamento degli affari e la denominazione dei gruppi possono variare. In Italia udirete parlare del Ministero degli affari Esteri; a Berna, per la Svizzera, lo stesso gruppo di affari si chiama Dipartimento politico. In Italia si dirà Ministero della

Guerra quello che noi chiamiamo Dipartimento Militare; e troverete un gruppo, un Dipartimento che noi non abbiamo: il Ministero della Marina per la navigazione ed i trasporti sul mare. Da noi, nella Svizzera, le cose che riguardano la navigazione (sui laghi e sui fiumi) vanno unite al gruppo delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi.

Dunque riteniamo che Ministero e Dipartimento dinotano la stessa cosa; ma che nei Cantoni e nella Svizzera si usa esclusivamente il nome Dipartimento.

Ogni membro del Governo — consigliere di Stato — dirige uno o più Dipartimenti. Lo stesso dicasi di ogni consigliere federale.

Ma i membri del Governo non possono da soli fare tutto il lavoro. Essi hanno a loro disposizione un numero determinato di persone, le quali si chiamano funzionari od impiegati, che li coadiuvano nel disbrigo degli affari. È naturale che quando si tratta di un'azienda un po' grande, una sola persona non possa fare tutto e debba ricorrere all'aiuto, alla cooperazione di altre. Voi vedete che anche qui nella nostra Scuola normale (quantunque ben più piccola del Cantone Ticino, della Svizzera, dell'Italia) vi è bisogno, per il regolare ed ordinato andamento delle cose, — del lavoro di più persone. La signora Direttrice non potrebbe da sola fare tutto il servizio. È necessaria la cooperazione di più docenti per l'insegnamento e per la sorveglianza; di altre persone per la cucina e per il bucato; di una portinaia, di un giardiniere; di un medico incaricato del servizio sanitario; di un ingegnere incaricato di provvedere alla manutenzione

del palazzo.

Gli impiegati dello Stato prendono nome di direttori, ispettori, segretari, scrittori, disegnatori, ecc. a seconda delle speciali mansioni loro assegnate. L'ufficio col personale incaricato della spedizione delle risoluzioni e delle lettere si chiama Cancelleria.

La divisione per Dipartimenti rende possibile uno studio più accurato delle cose ed un più facile e pronto disbrigo degli affari. Le risoluzioni vengono però prese dal Consiglio di Stato, dal Governo, e la responsabilità spetta ancor sempre a lui. Per darvi un'idea del come funzioni questa macchina, voglio farvi un esempio.

Supponiamo che il comune di Rancate domandi l'istituzione di una scuola maggiore femminile. La Municipalità di Rancate scrive al Consiglio di Stato facendo istanza per l'apertura di una scuola maggiore femminile in quel comune. Il Consiglio di Stato, in seduta collettiva di tutti i suoi membri o di almeno tre, prende conoscenza della domanda della Municipalità e la trasmette al Dipartimento della Pubblica Educazione. Il Dipartimento (ossia il Consigliere di Stato direttore coadiuvato dal suo Segretario) esamina la domanda, verifica se è conforme alla legge, — fa il calcolo approssimativo delle ragazze che potranno frequentare la nuova scuola quando venga aperta, — si informa se vi potrà essere frequenza anche da parte di altri comuni vicini, — si mette in corrispondenza colla Municipalità e coll'Ispettore scolastico per sapere se vi è un locale adatto, — manda ad esaminare il locale per sapere se è sufficiente, se è di fa-

cile accesso, se ha luce abbastanza, aria salubre, camino o stufa per il riscaldamento e se sia il caso di eventuali e necessari adattamenti, — esamina se sarà facile trovare una buona maestra, — fa il preventivo della spesa occorrente per banchi, suppellettili, tavolo, sedia, onorario della maestra, — ed arriva alla conclusione (supponiamo) che non è il caso di aderire alla domanda di Rancate. Il Dipartimento riordina tutti gli atti e le corrispondenze, li unisce in un fascio alla istanza di Rancate e ripresenta il tutto al Consiglio di Stato con un rapporto e colla proposta di non far luogo alla domanda. Il Consiglio di Stato sente il rapporto del Dipartimento, domanda, se crede, spiegazioni verbali al Consigliere direttore dello stesso, fa leggere quegli atti che desidera di conoscere, discute il pro ed il contrario e poi risolve (supponiamo) di non ammettere la istanza della Municipalità di Rancate. La Cancelleria di Stato comunica questa risoluzione alla Municipalità ed al Dipartimento al quale ritorna tutti gli atti. — Supponiamo invece che il Consiglio di Stato risolva di ammettere l'istanza di Rancate e di aprire in quel comune una scuola maggiore femminile. La Cancelleria di Stato comunica la risoluzione alla Municipalità di Rancate ed al Dipartimento di pubblica Educazione al quale tutti gli atti fanno ritorno. Il Dipartimento provvede alla esecuzione della risoluzione, — stabilisce la convenzione col comune per il locale, esige gli adattamenti previsti, ordina all' Ispettore scolastico di sorvegliare l'impianto della scuola, fa pubblicare il concorso per la nomina della maestra. Scaduti i ter-

mini presenta al Consiglio di Stato l'elenco delle concorrenti coi relativi attestati e diplomi e fa proposta per la nomina. Fatta la nomina e comunicata per mezzo della Cancelleria di Stato alla maestra eletta ed al Dipartimento, questo, d'accordo coll'Ispettore e colla Municipalità, fissa il giorno per l'apertura della scuola e per l'insediamento definitivo della maestra.

Questo serve a darvi una idea, molto generica e povera se volete, ma giusta sul funzionamento dei pubblici servizi e sull'andamento degli affari davanti ai Dipartimenti ed al Consiglio di Stato.



I SERVIZI PUBBLICI.

(Continuazione)

Abbiamo detto che i Servizi pubblici sono la somma dei lavori che incombono ad un governo, cioè l'insieme delle funzioni dello Stato. In senso lato si comprendono sotto quella denominazione anche i lavori dei tribunali, gli affari del potere giudiziario. Più particolarmente però, quando si parla di servizi pubblici, si intendono le funzioni del potere esecutivo; nel nostro Cantone adunque, i lavori che dipendono direttamente dal Consiglio di Stato; nella Svizzera, le funzioni che dipendono dal Consiglio federale.

Ora esamineremo brevemente i principali servizi pubblici.

Incominciamo coll'*Istruzione pubblica*.

È questo un servizio dei più importanti per la nostra Repubblica che ha proclamato l'obbligatorietà di un certo grado minimo d'istruzione.

L'obbligo dell'istruzione è stato dichiarato dalla legge del 4 giugno 1804. È interessante di conoscerla; eccola:

« Il Gran Consiglio »

« Considerando che la felicità di una repubblica
« ben costituita deriva principalmente dalle savie
« istituzioni e da una buona educazione; mentre da
« uomini bene educati si può sperare ogni bene e
« dalla ignoranza nascono tutti i vizi e disordini;

« Considerando che non tutti sono in grado di
« profittare dei collegi e seminari che esistessero o
« potrebbero esistere in alcuni determinati luoghi,

« decreta:

« In ogni comune vi sarà una scuola ove si
« insegnerà almeno leggere e scrivere ed i principî
« di aritmetica.

« Tutti i padri di famiglia, tutori e curatori
« sono obbligati mandare i loro figli e minorenni alla
scuola ».

L'obbligo dell'istruzione risale per noi adunque sino al principio di questo secolo.

Il grado minimo di istruzione che ogni cittadino deve possedere chiamasi istruzione primaria e consiste nel sapere scrivere, leggere, far conti, un po' di storia patria, di civica, di storia naturale e di geografia.

Ogni comune ha una scuola per l'istruzione primaria. I comuni popolosi ne hanno parecchie di queste scuole; e si chiamano elementari minori, perchè in esse imparansi gli elementi minimi, i primi elementi del sapere. Tutte noi abbiamo incominciato

coll'imparare l'*abc*. Anche coloro che ne sanno ben più di noi hanno dovuto cominciare dai primi elementi, hanno dovuto imparare a scrivere, a leggere, a far conti.

L'istruzione primaria, essendo obbligatoria, è gratuita, perchè non sarebbe giusto di imporre ad un cittadino un obbligo e poi anche una tassa. La frequenza della scuola elementare minore non è soggetta al pagamento di tasse speciali. L'obbligatorietà dell'istruzione esige altresì che l'insegnamento sia impartito in modo di non offendere le credenze religiose di nessuno. Questa regola deve essere osservata in tutte le scuole pubbliche, ed è appunto quello che si intende per laicità dell'insegnamento. L'istruzione pubblica primaria è dunque obbligatoria, gratuita e laica.

Oltre l'istruzione primaria dobbiamo notare anche l'istruzione secondaria e l'istruzione superiore.

Per l'istruzione secondaria abbiamo scuole maggiori, scuole tecniche ginnasiali ed il liceo.

Per l'istruzione superiore vi sono, nella Svizzera, accademie, università ed il politecnico.

Non dobbiamo tacere delle scuole professionali destinate a formare maestri, artisti, industriali commercianti. La scuola commerciale di Bellinzona, le scuole di disegno, la nostra scuola normale appartengono alle scuole professionali.

Numeroso è il personale addetto al servizio pubblico dell'istruzione: direttori, direttrice della normale, professori, ispettori, ispettrice degli asili, maestri, maestre. Voi pure, in buon numero se non tutte, en-

trerete nel servizio dell'istruzione pubblica. Ed io vi auguro che abbiate a mietere tante soddisfazioni ed a molto giovare col vostro sapere e colla vostra diligenza alla causa nobile dell'istruzione e della educazione del popolo.

Vi ho detto che l'obbligatorietà dell'istruzione primaria data già dal 1804. Però non crediate che in ogni comune sia stata subito aperta una buona scuola. Eh! ci vollero molti anni! Nel 1836 vi erano ancora 39 comuni senza scuola. Alle fanciulle poi non si insegnava generalmente altro che a leggere. In tutto il Cantone vi erano in quell'anno 7100 ragazzi e soltanto 1100 ragazze che frequentavano la scuola. Lo Stato spendeva per l'istruzione primaria poco più di 25,000 franchi.

Adesso invece, quale differenza! Abbiamo 542 scuole primarie con 8400 allievi e 8900 allieve. Non vi è comune che non abbia una o più scuole elementari minori pubbliche. Ed abbiamo inoltre 34 scuole di disegno, 25 scuole maggiori maschili, 73 scuole maggiori femminili, 3 scuole tecniche ginnasiali, il liceo, 2 scuole normali, la scuola commerciale, 42 asili infantili. E lo Stato spende adesso per l'istruzione pubblica ogni anno fr. 508,000 di cui fr. 212,000 vanno a profitto dell'istruzione primaria.



I SERVIZI PUBBLICI.

(Continuazione).

Da quanto vi ho detto nella lezione precedente sui servizi pubblici, avrete rilevato che essi riguardano non solamente il lavoro che si fa nei Dipartimenti, dalle autorità, ma comprendono anche il lavoro, le funzioni del personale dipendente e cooperante al buon andamento dei servizi stessi. Così, parlando della Pubblica Educazione, avete veduto che tutto il lavoro che si fa per l'istruzione pubblica dalle autorità e dal personale insegnante, va compreso nel nome di servizio pubblico della Educazione.

Oggi voglio parlarvi di un altro servizio pubblico importante, del servizio militare.

Anche questo servizio si estende dal Generale fino al semplice soldato, dal Dipartimento militare federale fino al funzionario comunale detto anche capo sezione.

Quanto riguarda il servizio militare è, come si

dice, centralizzato, cioè non dipende più dai Cantoni, ma bensì dalla Confederazione. I Cantoni in questo ramo dei servizi pubblici non fanno altro che cooperare alla esecuzione di quello che dispone ed ordina l'autorità federale.

Ogni svizzero è soldato. Questa massima è inscritta nella costituzione federale.

Le famiglie di quei militi che a causa del servizio militare perdono la vita, e quei militi che soggiacciono ad una imperfezione fisica permanente, hanno diritto al soccorso della Confederazione, se trovansi in bisogno. Nel nostro Cantone vi sono attualmente 10-12 famiglie soccorse dalla Confederazione in causa del servizio militare.

Vedete dunque come se da un lato la costituzione ha proclamato l'obbligatorietà del servizio militare, dall'altro lato lo Stato provvede a soccorrere coloro che nell'adempimento di questo obbligo sono caduti nel bisogno.

Gli eserciti costano molto. La Svizzera spende per il servizio militare più di 20 milioni all'anno. Nel caso di guerra può mettere in campo 200,000 uomini.

L'esercito si compone di varie suddivisioni o specie principali di truppe che si chiamano *armi* e che si aiutano e si completano a vicenda.

Queste armi sono:

la fanteria,
l'artiglieria,
la cavalleria,
il genio,

le truppe d'amministrazione,
le truppe sanitarie.

Voi sapete già che cosa significano questi nomi.

Fanteria: truppe a piedi armate di fucili (fucilieri) o di carabine (carabinieri).

Artiglieria: truppe che fanno il servizio dei cannoni con cui si tira a grandi distanze (artiglieria di campagna, di montagna, di posizione, di fortezza).

Cavalleria: truppe a cavallo (dragoni e guide), armate di sciabola e di moschetto (piccola carabina).

Genio: truppe a piedi armate di fucile e munite di tutti gli strumenti necessari per costruire quanto per distruggere strade, ponti, ferrovie, fortificazioni, linee telegrafiche e telefoniche.

Amministrazione: personale e truppe che devono provvedere al vitto ed all'alloggio delle diverse armi (uomini, cavalli, materiali); che devono tenere la contabilità, fare i pagamenti del soldo e delle somministrazioni, pensare ai trasporti ed anche preparare il pane e macellare le carni, al bisogno. I quartiermestri ed i forieri appartengono alle truppe d'amministrazione. Vi sono inoltre compagnie di amministrazione incaricate del servizio dei magazzini, dei forni e delle macellerie militari.

Truppe sanitarie: personale destinato alla cura dei malati e dei feriti, al servizio dei lazzaretti e degli ospedali militari. Officiali medici e farmacisti, sottoufficiali e soldati infermieri e portantini (per trasportare i feriti). Per la cura dei cavalli e la sorveglianza delle scuderie vi sono pure officiali sanitari (veterinari).

Fanteria. È organizzata in compagnie di 185 uomini, battaglioni di 4 compagnie, reggimenti di tre battaglioni, brigate di due reggimenti.

Cavalleria. Squadroni di dragoni di 124 cavalieri; compagnie di guide di 45 cavalieri. Tre squadroni formano un reggimento; due reggimenti formano una brigata di cavalleria.

Artiglieria: è organizzata in batterie di 6 cannoni; suddivisioni di 2 batterie; reggimenti di 2-3 suddivisioni.

Genio: compagnie di zappatori, di pionieri, di pontonieri. Due compagnie formano un mezzo battaglione.

Truppe sanitarie: ambulanze e lazzaretti. Un'ambulanza conta 40 uomini; 3-5 ambulanze formano un lazzaretto.

Truppe d'amministrazione: sono organizzate in sezioni (panattieri, macellai, magazzinieri) e compagnie.

Nell'armata distinguiamo: il semplice soldato, il sotto-ufficiale, l'ufficiale.

Sotto-ufficiali: appuntato, caporale, sergente, fu-riere, sergente maggiore.

Ufficiali: tenente, primo-tenente, capitano, maggiore, tenente-colonello, colonello.

In caso di guerra l'Assemblea federale nomina il Generale, il quale assume il comando di tutto l'esercito.

L'esercito svizzero è organizzato su otto divisioni. Due divisioni formano un Corpo d'armata.

I Corpi d'armata, le Divisioni, le Brigate sono comandati da colonelli; i reggimenti da tenenti-colo-

nelli o da maggiori, i battaglioni da maggiori; le compagnie, le batterie, gli squadroni da capitani.

Quegli ufficiali che si dedicano all'istruzione della truppa si chiamano ufficiali-istruttori.

I giovani soldati non ancora istruiti nelle armi si chiamano reclute.

L'obbligo del servizio militare incomincia nell'anno in cui si compie il 20° anno d'età; diciamo dunque, comincia a 20 anni. Dai 20-32 anni il soldato appartiene all'attiva; dai 33-39 anni alla landwehr di 1^a categoria; dai 40-44 alla landwehr di 2^a categoria; dai 45-50 inclusivamente al landsturm. Al landsturm appartengono pure tutti gli uomini dai 17 anni d'età innanzi che possono fare il servizio ma che non appartengono all'armata regolare dell'attiva e della landwehr.

Il servizio militare costa molto denaro agli Stati e molti sacrifici ai cittadini; ma è una dura necessità, perchè il regno della pace universale è ancora molto lontano. Per noi svizzeri questo servizio è reso meno ingrato dal sentimento dell'amor patrio, poichè per la Svizzera il militare non ha altro scopo fuori di quello della difesa della libertà e della patria.



SERVIZI PUBBLICI.

(Continuazione).

Non è possibile, in queste brevi lezioni, di entrare in tutti i dettagli dei servizi pubblici. Abbiamo parlato dell'istruzione pubblica e del servizio militare. Ora vi dirò una parola su la giustizia, la polizia, le pubbliche costruzioni e le finanze.

I tribunali sono indipendenti dal potere esecutivo. È questa una conseguenza del principio della separazione dei poteri. Voi vi ricordate benissimo che quando vi parlai dei tre poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario), vi ho detto che essi sono tra loro indipendenti e separati. Ciò non ostante vi sono delle cose che riguardano la *giustizia* in generale e di cui il governo, a mezzo del suo Dipartimento di Giustizia, deve occuparsi. Lo studio e la preparazione dei progetti di

legge è un affare che incombe specialmente al Dipartimento di giustizia. Così la sorveglianza su lo stato civile. Questo consiste nella esatta registrazione delle nascite, dei matrimoni e delle morti. In tutti i comuni vi è un ufficio di stato civile, che generalmente è anche quello della Municipalità o del sindaco. In questo ufficio vi è un registro in cui si iscrivono esattamente tutte le nascite che avvengono nel comune, un altro registro in cui si iscrivono i matrimoni, ed un altro ancora nel quale si registrano le morti. Havvi inoltre un registro speciale in cui sono iscritte tutte le famiglie che abitano nel comune e si chiama ruolo di popolazione. La regolare tenuta dei registri di stato civile è della massima importanza, poichè serve a stabilire lo stato delle persone (nome, cognome, paternità, anno e giorno della nascita ecc.)

Lo stato civile ora è regolato da leggi cantonali e federali. Prima del 1855 erano i parroci che tenevano annotazione delle nascite, dei matrimoni e delle morti. I loro libri si conservano ancora nelle parrocchie. Taluni risalgono fino al 1500.

La *polizia* ha per iscopo di mantenere l'ordine pubblico e di proteggere la proprietà e la sicurezza delle persone. I commissari di governo, la gendarmeria le guardie campestri, i guarda-caccia, gli usceri comunali sono specialmente incaricati della sorveglianza di polizia.

Sorvegliare i vagabondi, arrestare i malfattori, vigilare a che non si mettano in vendita cose nocive alla salute, impedire gli abusi della caccia e della pesca, vedere se i commercianti usano pesi e misure

giuste, cercare di impedire la propagazione delle malattie contagiose,... queste ed altre cure diverse appartengono alla polizia. Si parla di polizia segreta quando il personale di sorveglianza non è conosciuto dal pubblico. Questo genere di polizia può essere utile quando serve a cercare e scoprire i malfattori; ma può diventare insopportabile quando sottopone a sorveglianza le persone per causa delle loro idee e delle loro opinioni politiche.

Lo Stato ha bisogno di aprire e mantenere buone strade, ha bisogno di palazzi per le scuole pubbliche per i tribunali, per la custodia e conservazione delle armi, per le prigioni, per il ricovero dei dementi; esso deve anche dirigere e sorvegliare la correzione dei fiumi e dei torrenti che minacciano gli abitati ed i terreni produttivi. Queste cure incombono al Dipartimento delle pubbliche *Costruzioni* il quale ha al suo servizio un certo numero di ingegneri, disegnatori assistenti, cantonieri. Nel nostro Cantone abbiamo un ingegnere capo (capotecnico) e 3-4 ingegneri di circondario, 4 assistenti stradali stabili ed un certo numero di cantonieri (operai, braccianti che lavorano al buon mantenimento delle strade). Ora i cantonieri vennero soppressi e le loro funzioni vennero attribuite agli appaltatori stradali che hanno l'obbligo di mantenere in buono stato le strade.

I servizi pubblici costano al nostro Cantone fr. 3,000,000. all'anno. La Confederazione spende più di 40 milioni all'anno. Gli altri Stati d'Europa spendono somme molto più considerevoli.

Per fare fronte alle spese occasionate dai ser-

vizi pubblici, lo Stato ha dunque bisogno di denaro. È il Dipartimento delle *Finanze* che sovrintende principalmente a procurare allo Stato le entrate necessarie per far fronte alle spese.

Le entrate provengono specialmente:
dai frutti dei beni pubblici,
dalle regalie,
dalle pubbliche contribuzioni.

I beni pubblici consistono in stabili od in capitali. Vi sono Stati che posseggono foreste, fondi, caseggiati da cui ritraggono annualmente vistose rendite. Il nostro Cantone possiede molti edifizii, ma li occupa esclusivamente per i servizi pubblici, e quindi non ne ricava una rendita in denaro. Per darvi un'idea, ecco quali stabili principali appartengono allo Stato del Ticino:

il palazzo governativo in Bellinzona,
due palazzi per le scuole normali in Locarno,
un palazzo per la scuola commerciale in Bellinzona,
un palazzo per il liceo e ginnasio in Lugano,
12 caseggiati costituenti il manicomio cantonale
in Mendrisio,
il penitenziere (prigioni) di Lugano,
l'arsenale in Bellinzona,
il magazzino del sale in Muralto,
5 palazzi di giustizia (sedi dei tribunali) in Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Locarno e Faido,
2 edifici delle scuole tecniche di Mendrisio e di Locarno,
la caserma sul Monte Ceneri,
2 chiese, degli Angeli e di S. Antonio, in Lugano,

la chiesa di S. Francesco in Locarno.

Le regalie (da rege, re) sono quelle industrie, diremo, che lo Stato si è riservato di esercitare per proprio conto. Nel nostro Cantone abbiamo la regalia della caccia e della pesca; ma la più importante è quella del sale che frutta allo Stato una entrata annua di fr. 280,000. La Confederazione Svizzera ha la regalia della polvere, delle munizioni, delle poste e dei telegrafi, delle monete. Fra alcuni anni avrà anche quella delle ferrovie.

Le pubbliche contribuzioni formano in generale le principali risorse per le entrate della cassa dello Stato. Esse consistono in prelevamenti che lo Stato fa a profitto della Cassa propria su le rendite e le sostanze dei singoli cittadini, su l'esercizio delle professioni, sull'industria e sul commercio, sulle eredità, sulla esenzione dal servizio militare, e così via.

Delle pubbliche contribuzioni vi parlerò in modo speciale in una delle prossime lezioni.

Quando uno Stato deve fare spese straordinarie per l'armata, o per costruire strade, ferrovie, palazzi, esso fa dei prestiti, contrae dei debiti la cui somma si chiama appunto debito pubblico. Questi prestiti si fanno nella forma di obbligazioni o titoli di rendita portanti l'interesse annuo del 3 % , 3 1/2 % , 4 % . Lo Stato vende queste obbligazioni alle banche ed ai privati. Ogni anno si estrae a sorte un dato numero di obbligazioni per essere rimborsate. Questa operazione, questi pagamenti che estinguono le obbligazioni si chiamano ammortizzazione del debito.

Facciamo un esempio.

Supponiamo che il nostro Cantone abbia bisogno di una somma di fr. 500,000 per costruire il nuovo palazzo del liceo in Lugano. Esso fa stampare 1000 obbligazioni da fr. 500 l'una portanti il numero progressivo dal' 1 al 1000. Ogni obbligazione porta la firma del presidente del Consiglio di Stato, del Direttore delle Finanze e del Cassiere cantonale. L'emissione delle obbligazioni viene risolta dal Gran Consiglio.

In ogni obbligazione è detto che lo Stato pagherà al portatore, cioè a colui che sarà in possesso della obbligazione stessa (del titolo) la somma di fr. 500 all'epoca in cui il numero corrispondente verrà estratto a sorte, e intanto pagherà l'interesse annuo del 3 1/2 0/10 in rate semestrali. A ogni obbligazione vanno uniti dei tagliandi (coponi) portanti la data della scadenza degli interessi ed il numero progressivo corrispondente a quello dell'obbligazione. Ogni semestre si taglia via il pezzetto di carta (tagliando, copone dal francese couper, *coupons*) corrispondente alla data e si presenta alla cassa cantonale la quale lo ritira pagando al presentatore l'interesse indicato sul tagliando medesimo. Supponiamo infine che ogni anno si estraggano a sorte 100 numeri e che il primo anno siano sortiti i numeri 5, 20, 100, 362, 481, ecc. ecc. Colui che è in possesso della obbligazione avente il N. 5 la porterà alla cassa cantonale e la presenterà al cassiere il quale la ritirerà pagando al portatore la somma capitale di fr. 500. E così avverrà per le altre obbligazioni estratte e per 10 anni consecutivi fin che tutte le obbligazioni saranno state riti-

rate e pagate. Nel caso di questo esempio si dirà che il debito è stato ammortizzato (estinto) in 10 anni mediante rate d'ammortizzazione annuale di fr. 50,000.

Ogni anno il Dipartimento delle Finanze riassume e presenta al Consiglio di Stato, e questo al Gran Consiglio, il conto delle entrate e delle spese che si prevedono necessarie per l'anno successivo (conto preventivo, budget). Ogni anno riassume e presenta il conto di tutte le entrate incassate e di tutte le spese fatte (conto consuntivo).

Il conto preventivo per il 1900 presenta in entrata fr. 2,928,460,84 ed in uscita fr. 2,995,486,76.



LE IMPOSTE.

Tutti i cittadini, in equa proporzione delle loro ricchezze, devono contribuire a fornire allo Stato i mezzi per far fronte alle spese dei servizi pubblici. I versamenti in denaro che, a questo scopo, vengono fatti nella cassa dello Stato dai cittadini, si chiamano appunto pubbliche contribuzioni o, più comunemente, imposte.

Ciascuno deve pagare in proporzione delle proprie forze, dei propri mezzi di fortuna. Il ricco proprietario, per esempio, che approfitta abbondantemente dei servizi pubblici (della polizia che sorveglia e protegge le sue terre e le sue case contro i malviventi, delle pubbliche Costruzioni che mantengono buone strade di comunicazione su le quali egli passa in carrozza od a cavallo, dei tribunali che gli rendono giustizia nei molteplici suoi affari) deve pagare di più dell'umile suo servitore che non possiede una spanna di terreno. Il capitalista che

vive di rendita su le obbligazioni dello Stato, delle ferrovie e delle banche, istituzioni dalle leggi largamente protette, deve pagare di più del povero operaio costretto a duro lavoro per guadagnarsi uno scarso pane.

Questo è chiaro, è giusto, e voi, mie care allieve, lo comprendete benissimo.

Coloro che pagano l'imposta si chiamano contribuenti.

Riguardo alla misura, distinguiamo due sistemi: quello dell'imposta progressiva e l'altro dell'imposta proporzionale.

Si applica il sistema della proporzionalità quando si dice per esempio: ciascuno pagherà l'1 0/100 della sua rendita. Con questo sistema chi guadagna fr. 100 paga 1 franco, chi guadagna fr. 1000 paga 10 franchi, chi ha una rendita di 100,000 franchi paga fr. 1,000 d'imposta.

Contro questo sistema si obietta, che colui il quale guadagna mille franchi, pagando 10 franchi si priva di una piccola somma che gli sarebbe ancora necessaria per vivere; mentre a colui che guadagna 100,000, pagando fr. 1,000, rimane ancora molto di superfluo. Quindi, si dice, con questo sistema chi paga mille franchi fa minore sacrificio di colui che paga 10 franchi.

Col sistema dell'imposta progressiva, la ragione, ossia la percentuale, aumenta coll'aumentare della rendita colpita dall'imposta.

È il sistema in vigore nel nostro Cantone. Noi abbiamo, per la rendita, l'imposta progressiva, in

quanto la rendita sia superiore a fr. 400, Sino a fr. 400 si paga un franco. Poi comincia la progressione.

Per la rendita da fr. 400 a fr. 800 si paga per imposta cent. 25 per cento.

Da fr. 800 a fr. 1000, ct. 50 per ogni 100 fr.

» » 1000 » » 2000 fr. 1. °₁₀

» » 2000 » » 3000 » 1.50°₁₀ e così via fin che dai fr. 20,000 in su si paga per imposta il 7°₁₀.

Con questa progressività, chi guadagna fr. 800 all'anno, paga fr. 2; chi ne guadagna 1000, fr. 3. Chi guadagna od ha una rendita di

fr. 2,000	paga per imposta	fr. 14.
» 3,000	» » »	» 30.
» 5,000	» » »	» 70.
» 10,000	« « »	» 330.
» 20,000	« « »	» 800.
» 100,000	» » »	» 6,400

Oltre l'imposta sulla rendita, abbiamo anche l'imposta sulla sostanza in ragione di 1 franco per mille.

L'imposta non può essere variata dal governo, essa è determinata dalla legge.

Il prodotto dell'imposta prelevata su le basi che ho indicato si chiama contingente.

Se la somma di un contingente non basta per i bisogni dello Stato, si raddoppia la tassazione o si triplica. Si può anche aumentare soltanto di un quarto o d'una metà.

Prelevandosi per esemp. 2 1/2 contingenti. si pagherà, per ogni fr. 1000 di sostanza fr. 2,50 invece di 1 franco. E per la rendita, chi guadagna fr.

400 pagherà pure fr. 2.50 invece di un franco, e chi guadagna fr. 2000, invece di pagare fr. 14 (che è l'importo corrispondente ad un contingente), pagherà fr. 35, ossia fr. 14 moltiplicato per 2 1/2.

Quando si deve stabilire l'imposta, che i cittadini devono pagare, si procede nel modo seguente:

Ogni cittadino viene invitato a notificare alla municipalità quanto egli posseda di sostanza ed a quanto ammonti la sua rendita.

Queste notificazioni vengono iscritte in un' apposita tabella che si chiama appunto: tabella d'imposta.

Se un cittadino omette di fare la notificazione o fa una notificazione inverosimile o inveritiera, la municipalità procede essa stessa a fare le iscrizioni o correzioni o completazioni che crede giuste.

Le tabelle così riempite passano dopo all'ufficio delle contribuzioni il quale rivede le iscrizioni (classificazioni, tassazioni) fatte dalle municipalità, le corregge e completa secondo le informazioni da lui assunte e poi le ritorna alle municipalità. Queste danno comunicazione ai contribuenti delle variazioni introdotte dall'ufficio delle contribuzioni. Quei cittadini che si credono ingiustamente colpiti dalle variazioni fatte dall'ufficio delle contribuzioni possono ricorrere alla Commissione cantonale d'imposta. Questa commissione è composta di nove membri e nove supplenti nominati dal Gran Consiglio ogni quattro anni, col sistema del voto limitato, ciascun deputato non potendo votare che per cinque membri e cinque supplenti.

La Commissione si raduna una volta all'anno per decidere i ricorsi.

L'imposta viene riscossa (fatta pagare) per cura delle municipalità in due rate annuali e trasmessa alla cassa cantonale.

Prima di chiudere questa lezione devo dirvi ancora che si distinguono generalmente due categorie di imposte: le imposte dirette e le imposte indirette.

Le imposte dirette sono quelle pagate direttamente dai cittadini allo Stato. Così l'imposta sulla sostanza, quella sulla rendita, quella sulle eredità, sull'esenzione dal servizio militare sono imposte dirette perchè pagate nominativamente e direttamente dai cittadini iscritti nelle rispettive tabelle.

La Confederazione Svizzera non ha imposte dirette.

Le imposte indirette vengono percepite dallo Stato a mezzo dei dazi, della vendita del sale e della carta bollata, dei francobolli ecc. Il negoziante che importa vino dall'Italia, paga per esempio fr. 2 l'ettolitro per dazio svizzero d'entrata. Questa spesa egli la carica sul prezzo del vino che rivende, di guisa che quei fr. 2 di dazio all'ettolitro vengono alla fine pagati, senza accorgersene dai consumatori del vino. Per questo si definisce l'imposta indiretta anche come un'imposta sui consumi. Quello che ho detto pel vino vale per tutti gli altri generi colpiti dal dazio. I consumatori, tutti coloro che bevono vino di piemonte, che bevono caffè, che consumano zucchero, che comperano seta, lana, cotone ecc. contribuiscono a rimborsare al commerciante l'importo del dazio che egli ha pagato alla Confederazione. I dazi fruttano alla Confederazione parecchi milioni che vengono, come

abbiamo detto, pagati indirettamente dai consumatori.

Il nostro Cantone non ha dazi a suo profitto. Questi sono ora un diritto esclusivo della Confederazione.



L'AMORE DELLA PATRIA.

Il nome patria deriva dal latino *pater* che significa padre. La patria è dunque la terra paterna, la terra che ci vide nascere, la terra dei nostri avi, delle nostre affezioni, delle nostre memorie e delle nostre speranze; è un tutto, come dice il Metastasio, di cui noi siam parti; essa ci produsse, ci educò, ci nutrí; e grave fallo sarebbe il considerar noi stesse separate da lei.

L'amor patrio è un sentimento alto e nobile che ha animato in ogni tempo i popoli, ha fatto battere cuori generosi ed ha sorretto i cittadini nelle dure prove delle lotte e delle battaglie per la libertà.

È questo sentimento dell'amore della patria che ha infiammato i nostri antenati, gli antichi svizzeri, e li ha resi coraggiosi e forti a combattere ed a sacrificarsi per la difesa della nostra terra, per l'indipendenza e per l'onore del nostro paese. È questo sentimento che provoca persino l'entusiasmo del peri-

colo e della morte.

« Fratelli, sorgete!
La patria vi chiama:
Snudate la lama
Del libero acciar.
« Ai forti l'alloro,
Infamia agl'imbelli!
Sorgete, fratelli,
La patria a salvar. »

Questi versi del poeta sono la squilla di tromba che chiama all'armi, a combattere, a morire! Eppure sentono d'entusiasmo, sembrano infondere slancio e coraggio. E perché? Perché ispirati da l'amor della patria.

Udite come una sorella parla del suo fratello caduto sul campo:

« Il mio fratello se n'è ito al forte,
L'ha colto una granata in mezzo al petto!
Sperò la libertà, trovò la morte;

Volle una patria in terra, e al Ciel fu eletto. »
Anche qui nel pianto della sorella si sente qualche cosa di più alto della semplice rassegnazione; vi si sente quasi l'orgoglio, l'entusiasmo.

Il soldato che parte per il campo non piange, canta. Udite:

« Addio, mio bene, addio,
L'armata se ne va;
Se non partissi anch'io,
Sarebbe una viltà.
« Lo schioppo e le pistole,
Il sacco l'ho con me;

A lo spuntar del sole

Io partirò da te. »

Questa idea della patria esiste dunque tanto nell'uomo quanto nella donna e non si restringe egoisticamente intorno alla propria casa od al proprio villaggio, ma si estende a territorio più vasto ed abbraccia tutto il paese fino là dove si incontrano altri popoli vicini.

Così la nostra patria si estende da Chiasso a Basilea e dal lago di Costanza al lago di Ginevra, fino a toccare cioè i confini dell'Italia, della Francia, della Germania e dell'Austria.

L'oggetto principale delle nostre affezioni è la famiglia. Di essa noi conserviamo in ogni tempo una dolce, durevole rimembranza. Se c'è una festa, la famiglia si riunisce al completo e ciascuno trova un gran piacere nel fatto stesso della riunione. Se una disgrazia ci coglie, tutti i membri della famiglia accorrono e provano una consolazione nel vedersi assieme. Essi dividonsi le gioie ed i dolori della vita, si assistono ed ajutano reciprocamente e si danno ogni cura per mantenere onorato il nome.

Ma altre, numerose famiglie esistono intorno a noi e formano con noi quello che chiamiamo il popolo. Comunità di idee, di interessi, di tradizioni ci uniscono e ci affratellano. Noi conosciamo i luoghi dove i nostri padri combatterono per l'indipendenza della patria e dove strinsero i patti d'amicizia: noi sappiamo che quando una grave sciagura ebbe colpito una parte del paese, da tutte le altre parti si mandarono soccorsi spontanei e generosi.

Questa patria non è dunque un nome vano, è una grande famiglia di famiglie, è la nazione Svizzera, è la libera Elvezia che noi tutte amiamo di cuore e su la quale invociamo dall'onnipotente Iddio una pace feconda d'ogni prosperità.

La virtù che ci fa amare la nostra patria si chiama patriotismo. Il cittadino che ama sinceramente il proprio paese, adempie volentieri ai propri doveri: prende parte alle elezioni o votazioni, paga le imposte senza tanti lamenti, presta il servizio militare, rispetta i regolamenti e le leggi, ama il lavoro, la famiglia e l'istruzione.

Numerosi sono gli esempi di devozione alla patria che si riscontrano nella storia svizzera. Senza risalire alle battaglie di Morgarten (1315), di Laupen (1339), di Sempach (1386), di Arbedo (1422), di Morat (1476), di Giornico (1478), nelle quali gli Svizzeri hanno dato prova di una forza sorprendente e di indomabile coraggio, — noi abbiamo in tempi a noi più vicini i segni sicuri del grande attaccamento degli Svizzeri all'indipendenza della patria. — Nel 1798 i Francesi pretendevano, in nome della libertà e dell'eguaglianza, di comandare nella Svizzera. Gli Svittesi si ribellarono e per più di tre giorni si batterono come leoni contro un numero sei volte superiore. Le donne e le ragazze aiutavano a trascinare i cannoni ed incoraggiavano gli uomini alla resistenza. Anche nell'Unterwalden si combattè contro i Francesi, e 130 fra donne, ragazze e fanciulli lasciarono lor vita sul campo.

Tanto può l'amor della patria, da far disprezzare i pericoli e la morte!

Il sentimento della patria comune affratella i cittadini e li induce a prestarsi reciproco ajuto e soccorso. È quanto si esprime col detto: uno per tutti e tutti per uno.

Nel 1868 le alluvioni cagionarono immensi danni nel nostro Cantone e nei Cantoni d'Uri, del Vallese, dei Grigioni e di S. Gallo. In quella occasione si raccolsero soccorsi in natura ed in denaro per circa cinque milioni di franchi!

Nel 1887 le valanghe di neve arrecarono gravissimi danni in alcune località del nostro Cantone. Il club alpino svizzero incassò e distribuì ai danneggiati ticinesi più di fr. 41,000.



DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI.

La costituzione e le leggi garantiscono ai cittadini i loro diritti, ma impongono loro anche dei doveri.

Bisogna evitare di essere troppo esigenti nel reclamare il proprio diritto e poco scrupolosi nell'osservanza dei propri doveri.

All'esercizio dei diritti deve corrispondere l'adempimento dei doveri.

Ogni cittadino svizzero ha diritto di prendere domicilio in qualunque Cantone e comune della Svizzera. Quando è stabilmente domiciliato (stabilito) in un comune (e non semplice dimorante transitorio, come gli studenti, gli operai ambulanti o periodici), egli ha diritto di essere trattato come il cittadino del comune stesso. Egli potrà votare negli affari comunali, cantonali e federali, mandare i figli alle scuole pubbliche, chiedere le visite del medico condotto in caso di malattia.

Ma egli deve anche, come tutti gli altri cittadini, pagare le imposte, rispettare le autorità e le leggi del Cantone e del comune, fare il servizio militare.

Il diritto di cittadinanza svizzera (diritto d'origine, indigenato, attinenza) non si perde mai, neppure per la lunga assenza all'estero. È però lecito ad un cittadino di rinunciare alla nazionalità svizzera per farsi cittadino di altro Stato. Pochi sono gli svizzeri che fanno uso di questa facoltà. Molti sono invece i forestieri che acquistano la cittadinanza svizzera (naturalizzazione), perchè le loro occupazioni o la loro professione li posero nella condizione di rinunciare all'idea di far ritorno un dì al loro paese d'origine. Il cittadino naturalizzato, acquista immediatamente i diritti del cittadino nato svizzero.

Il diritto al matrimonio, alla sepoltura; il diritto di stampa (giornali, libri), di riunione (società di canto, di ginnastica ecc.), di petizione (indirizzare istanze o reclami alle autorità); il diritto di ricorrere ai tribunali per ottenere giustizia; il diritto di voto; il diritto all'istruzione, alla libertà d'opinione e di religione; tutti questi diritti sono garantiti e non possono venire diminuiti, nè offesi.

I cittadini, nell'esercizio dei loro diritti, non devono però molestare gli altri nè offendere la morale nè i buoni costumi.

Alcuni vorrebbero che la donna fosse messa pari all'uomo nell'esercizio di tutti i diritti privati (civili) e pubblici (politici).

È quello che si chiama: emancipazione della donna.

Sarei curiosa di sapere che cosa ne pensino le vostre testoline di tale questione.

Noi donne siamo in generale più deboli e più timide degli uomini. È per questo motivo che in alcune nazioni meno civilizzate noi siamo considerate come esseri inferiori e trattate quasi come schiave.

Bisogna riconoscere che la parificazione assoluta coll'uomo non è neppure nel nostro interesse. Certi lavori pericolosi (minatori, muratori, fuochisti, macchinisti, fabbri), le cure dello Stato, le fatiche della guerra, appartengono piuttosto al dominio dell'uomo. E noi possiamo volentieri lasciargli questi privilegi avocando invece per noi il diritto di attendere ai lavori domestici, alla cura dei fanciulli ed all'abbellimento interno della casa. Anche l'esercizio delle professioni compatibili colla nostra indole e colle nostre forze, noi possiamo ricamarlo come un diritto. Così possiamo reclamare il diritto, là dove non esiste ancora, di amministrare liberamente le nostre sostanze (quando siamo maggiorenni) e di essere trattate come i maschi nelle eredità e nel commercio.

Quanto ai diritti politici e militari, al diritto di voto, al diritto di essere elette sindachesse, consigliereesse, presidentesse, capitanesse, colonellesse,... io vi lascio libertà d'opinione, pensatene pure come volete. Per parte mia vi dichiaro che non ci tengo niente affatto e che non credo che la donna sia proprio fatta per simili missioni. Io credo anzi che spingendo l'egualianza fin sul campo politico e militare ed entrando nella vita pubblica degli affari di Stato, e nelle lotte dei partiti politici, noi perderessimo la nostra mag-

giore influenza, la quale riposa su la grazia dei nostri modi e su la dolcezza dei nostri sentimenti.

Nel nostro Cantone abbiamo già donne impiegate nei telegrafi e nelle poste ed una medichessa esercente (nel Malcantone). Mancano ancora sempre le aspiranti avvocatesse, quantunque, quanto a parlantina, noi non siamo tenute di meno dei nostri simili del sesso forte!

Concludiamo dicendo che ogni buon cittadino deve potere esercitare liberamente i suoi diritti, ma deve altresì adempiere contemporaneamente a tutti i doveri che gli incombono verso la famiglia, verso il prossimo e verso la patria.



LA SOVRANITA' NAZIONALE.

Un popolo è sovrano, cioè padrone di sé, quando può disporre liberamente dei suoi destini. Non lo è più se è obbligato ad obbedire ad altro popolo che gli impone la propria volontà.

Per sovranità nazionale intendiamo dunque il diritto di una nazione (popolo) di disporre liberamente dei suoi destini.

Non tutti i popoli hanno i medesimi costumi, non tutti parlano la stessa lingua, né professano la stessa religione. Quei popoli che sono soggetti alle leggi di altri popoli più forti o più civili, non sono sovrani.

Dalla sovranità deriva l'autonomia, cioè il diritto di governarsi con leggi proprie.

La Svizzera ed i Cantoni svizzeri godono della sovranità e dell'autonomia. Cioè essi sono padroni di sé e si governano con leggi proprie.

Le nazionalità, ossia i popoli, si formano e si

raggruppano secondo le razze, le lingue e le religioni; ma il legame più forte che mantiene unito un popolo, una nazione, è quello dell'amore per l'indipendenza e per la libertà.

La Svizzera riunisce tre popoli di lingue diverse e di religioni diverse; ma uniti e forti nel sentimento della libertà e della patria comune.

Alcuni vorrebbero assegnare ai popoli dei confini naturali e dividere le nazioni seguendo il corso dei fiumi e le catene delle montagne. Ma costoro non tengono calcolo della *volontà* dei popoli, la quale ha maggiore importanza e deve avere maggiore forza di ogni altra considerazione per stabilire la sovranità.

Il Reno divide il Cantone di Sciaffusa dagli altri Cantoni svizzeri; il Gottardo ed il San Bernardino separano il nostro Cantone dal resto della Svizzera. Ma la volontà dei Sciaffusani e dei Ticinesi è di rimanere svizzeri, di stare uniti agli altri Cantoni, di far parte della nazione Svizzera, di mantenere la propria sovranità e la propria autonomia.

E questa volontà deve essere rispettata, come lo fu sin qui, non ostante il Reno ed in barba alle montagne.



IL DIRITTO INTERNAZIONALE.

Fra i diversi popoli, fra le nazioni vicine e lontane esistono relazioni di commercio. Le poste ed i telegrafi facilitano lo scambio di corrispondenze a grandissime distanze. Le corse postali, le linee telegrafiche, le ferrovie oltrepassano i confini degli Stati. Tutto questo movimento crea interessi che sono comuni a più Stati e che devono fra gli Stati, fra le nazioni, venire regolati, a mezzo di trattati e di convenzioni.

Per trattare intorno ai comuni interessi e stabilire delle norme da osservarsi reciprocamente, le nazioni delegano delle persone capaci e gradite dai governi esteri. Queste persone delegate si chiamano rappresentanti diplomatici: ambasciatori, ministri plenipotenziari e inviati straordinari, ministri residenti, incaricati d'affari.

Nelle città più importanti vi sono inoltre degli incaricati speciali (consoli) per proteggere i propri

connazionali negli affari commerciali ed in genere per aiutarli col consiglio e colle raccomandazioni.

Un ticinese per esempio, che va a Genova e non conosce nessuno ed ha bisogno di una informazione o di una raccomandazione per conchiudere un affare di commercio o per trovare un impiego; egli si reca dal console svizzero, si fa conoscere, espone il motivo della sua visita; e il console colle conoscenze che ha dei luoghi e delle persone cerca di essere utile al suo connazionale.

Quando le norme che regolano le relazioni fra i diversi Stati riposano su tradizioni ed usi si chiamano diritto delle genti; quando quelle norme sono scritte si chiamano più propriamente diritto internazionale.

Mi limito qui a dirvi che fra le diverse nazioni vi sono:

trattati d'amicizia e di domicilio,

trattati di commercio,

trattati d'estradizione (per la consegna dei delinquenti),

convenzioni ferroviarie,

» telegrafiche,

trattati postali,

» monetarii,

» per combattere le epizoozie, la fillossera, ecc.

Per il caso di guerra esiste fra le nazioni una convenzione del 1864, detta convenzione di Ginevra, in forza della quale i feriti, i medici, gli infermieri, le suore, i cappellani (insomma tutto il personale che prende cura dei feriti) devono essere protetti. I carri dei feriti portano bandiera bianca con croce rossa; i

medici, gli infermieri, i cappellani, le suore portano al braccio sinistro una fascia bianca con croce rossa. È il segno della protezione garantita dalla convenzione di Ginevra.

Sulle ambulanze, sugli ospedali, sui carri che trasportano feriti, sui medici, su gli infermieri e sui portantini che si recano sul campo per raccogliere i feriti che cadono nel combattimento non è lecito tirare.

Anche questa convenzione fa parte del diritto internazionale.

Non entro a parlarvi dei singoli trattati che vi ho citato né degli usi della guerra, perchè ciò mi trascinerrebbe troppo in lungo. Mi basta di avervi data per ora un'idea di ciò che comunemente si chiama il diritto internazionale.



IL COMUNE.

Chi di voi non sa che cosa sia un comune? Voi tutte, o quasi tutte, sarete chiamate ad insegnare nelle scuole comunali. Quando abbandonate la Scuola Normale, voi ritornate al vostro comune. È là, nel comune che voi avete la vostra famiglia, la vostra abitazione, i vostri parenti. E qui dove siamo, se volgiamo intorno lo sguardo, vediamo gran numero di case abitate, e vie selciate, e apparecchi di illuminazione pubblica, e pubbliche fontane, e chiese, e scuole, e giardini pubblici.

Il comune (la comune, la comunità) è una circoscrizione territoriale nella quale un numero indeterminato di famiglie ha stabile dimora e comunanza d'interessi, di diritti e di doveri.

Da noi vale il principio che ogni cittadino, ogni persona deve appartenere ad un comune. Bisogna che ciascuno possa rispondere alla domanda: di dove sei? Chi non può rispondere a queste domanda, chi

non può accertare la provenienza sua e de' suoi antenati da un comune, si chiama privo di patria, *heimathlos*.

Per comune intendiamo non solamente un territorio ed una unione di persone che stabilmente vi dimorano, ma anche una agglomerazione di molte case abitate e riunite in un sol gruppo o divise in diversi gruppi o frazioni.

Il nostro Cantone conta 265 comuni. Il distretto di Mendrisio ne ha 28, quello di Lugano 101, quello di Locarno 47, la Valle Maggia 22. il distretto di Bellinzona 22, 6 quello della Riviera, 18 Blenio e 21 la Leventina.

In alcuni comuni le case abitate formano un sol gruppo senza frazioni, come Cadenazzo, Bosco V. M., Tremona Chiasso, Bruzella, Dongio.

Altri comuni invece sono formati di più gruppi di case o frazioni più o meno fra loro distanti. Così ad esempio:

Locarno ha 451 case, di cui 274 formano la città. Le altre appartengono alle frazioni di Agarone, Fontanede, Gaggiolo, Gerre di sopra, Piadescio, Gerre di sotto. Città e frazioni insieme formano la comune di Locarno. Airolo conta 303 case con 1697 abitanti suddivisi come segue.

Airolo	case	145	abitanti	916
Albinasca	»	7	»	35
Brugnasco	»	24	»	124
Fontana	»	26	»	117
Madrano	»	46	»	225
Nante	»	18	»	73

Ressiga	»	8	»	64
Valle	»	29	»	143

Monteggio ha 188 case con 794 abitanti. Solo 17 case con 68 abitanti formano il villaggio che dà il nome al comune. Le altre case formano le frazioni di Brusata, Castello, Crucivaglio, Fornasette, Lisora, Molinazzo, Ponte Cremenaga, Ramello, Ressiga, Roncaccio, Rovedera, Termine, Tiradelza.

Il comune più popoloso del nostro Cantone è Lugano con 599 case abitate e 7097 abitanti. I comuni più piccoli sono Carabbietta con 13 case e 48 abitanti, Grumo (Blenio) con 11 case e 31 abitanti.



DOMICILIO E ATTINENZA.

Non tutte le persone che abitano in un comune ebbero in esso i loro antenati; non tutte queste persone o famiglie hanno l'intenzione di rimanervi per sempre o per un tempo indeterminato molto lungo. Vi sono anche famiglie e persone che si stabiliscono solo temporaneamente in un paese a causa delle loro occupazioni, o per il loro commercio, o per l'istruzione, o perchè vi trovarono lavoro, o per vivere alcuni mesi in villeggiatura.

Io, (*) per esempio, mi trovo attualmente con voi a Locarno, ma la mia famiglia abita stabilmente a Bellinzona, e la mia casa paterna è a Cureglia. Il mio avo paterno ed i suoi antenati non erano però di Cureglia; essi appartenevano al comune di Pambio. Io sono dunque attualmente dimorante a Locarno, vado nelle vacanze a dimorare a Cureglia, sono domiciliata a Bellinzona e sono attinente del comune di Pambio.

(*) La docente che insegnò la Civica nella scuola normale nel 1900,

La dimora è dove si abita temporaneamente.

Il domicilio è dove si abita coll'intenzione di rimanere, dove si ha la propria famiglia ed il centro dei propri affari.

L'attinenza si confonde generalmente colla origine remota della propria famiglia, è dove furono i nostri antenati. Molti sono coloro che non videro mai il loro comune d'origine o d'attinenza.

L'attinenza può in certi casi non coincidere col comune d'origine. Quando un forestiero, per esempio, un italiano, di Como, acquista la cittadinanza svizzera e ticinese (naturalizzazione), egli deve ottenere prima l'attinenza di un comune del Cantone. In questo caso egli, quantunque sia divenuto attinente di un comune del Cantone, rimane sempre originario di Como. Supponiamo che quel cittadino comasco sia domiciliato stabilmente ad Airolo per ragione del suo commercio. Egli ha ottenuto dal Consiglio federale il permesso di farsi svizzero. L'assemblea comunale di Solduno contro pagamento di una tassa (p. es., fr. 400) gli ha accordato l'attinenza, e il Gran Consiglio, contro pagamento pure di una tassa (p. es., fr. 300) gli ha accordato la cittadinanza ticinese (naturalizzazione). Egli ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione davanti al Consiglio di Stato ed ha ricevuto il diploma di cittadino ticinese. Fu subito iscritto nei registri comunali di Solduno e di Airolo. Ed è venuto a passare l'inverno a Locarno. Quel cittadino sarebbe dunque originario di Como, attinente di Solduno, domiciliato ad Airolo e dimorante a Locarno.

L'attinenza ha perduto gran parte della sua im-

portanza. Ad essa si ricorre quando un cittadino, per causa di malattia o dell'età cade nell'indigenza e si trova nel bisogno di essere soccorso.

Il diritto di voto in affari comunali, cantonali e federali si esercita nel luogo del domicilio. Nel comune di domicilio si pagano le imposte, si ha diritto alla scuola, al medico condotto. Dove si ha la propria stabile dimora ed il centro principale dei propri affari si esercitano tutti i diritti del cittadino e si adempie ai propri doveri verso la patria.



ASSEMBLEE COMUNALI.

Il comune è come un piccolo stato, una piccola repubblica. La sovranità risiede nell'assemblea dei cittadini (assemblea comunale), esclusi i forestieri.

All'assemblea comunale prendono parte tutti i cittadini ticinesi e confederati che hanno compito l'età di 20 anni e che sono domiciliati nel comune.

Ogni anno si tengono tre assemblee ordinarie. Nella prima assemblea ordinaria si nomina la commissione per esaminare l'amministrazione e tutti i conti di entrata e di uscita dell'anno precedente.

Nella seconda assemblea ordinaria i cittadini sentono il rapporto della commissione che ha esaminato i conti, discutono e votano sulla approvazione dell'amministrazione, e nominano i membri della municipalità. La terza assemblea ordinaria stabilisce il bilancio o conto preventivo per l'anno seguente.

Queste assemblee avvengono in epoche stabilite dai regolamenti comunali, avuto riguardo al tempo in

cui la maggior parte dei cittadini si trova in patria.

Per Chiasso, per esempio, queste assemblee hanno luogo la 1^a e 2^a domenica di febbraio e l'ultima domenica di dicembre.

Per Airolo: 2^a e 4^a domenica di gennajo, 2^a domenica di febbrajo.

Per Locarno: penultima domenica di aprile, prima domenica di maggio, seconda domenica di dicembre.

Per Bruzella: 4^a domenica di gennajo, 1^a domenica di febbrajo, 2^a domenica di marzo.



AUTORITA' COMUNALI

LORO ELEZIONE E ATTRIBUZIONI.

Ho detto che il comune è come un piccolo stato, una piccola repubblica e che la sovranità comunale risiede nell'assemblea di tutti i cittadini domiciliati (assemblea comunale).

Capirete bene che non si possono incomodare tutti i cittadini e non si deve convocare l'assemblea ogni qual volta si tratti di pagare l'onorario al medico od alla maestra, di riparare il tetto della scuola, di sorvegliare che sul mercato non si vendano cose malsane, di celebrare un matrimonio, di rilasciare un certificato di buona condotta, di incassare una tassa. Vi è quindi bisogno di un piccolo numero di persone che attendano a tutte queste cose e che possano facilmente riunirsi per risolvere quello che si debba fare nell'interesse del buon ordine e della prosperità generale.

A tale scopo l'assemblea comunale nomina la mu-

nicipalità la quale è per il comune quello che il governo è per lo Stato, cioè l'autorità amministrativa ed esecutiva.

In ogni comune vi è una municipalità composta di tre a undici municipali. Fra questi municipali l'assemblea comunale nomina il sindaco, il quale è il presidente della municipalità e del comune.

I comuni più piccoli, come Casima, Savosa, Piandera, Pambio, Cimo, Iseo, Casenzano, Ghirone, hanno una municipalità di tre membri. Cinque ne contano le municipalità di Salorino, Bruzella, Tremona, Viganello Lamone, Cadenazzo, Carasso, Bosco V. M., e così via. I comuni un po' più popolosi (con 501-1000 abitanti) hanno una municipalità di sette membri. Così Ligornetto, Coldrerio, Morbio inferiore, Novazzano, Sessa, Bedigliora, Monteggio, Colla, Dalpe, ecc. I grossi comuni di Chiasso, Locarno, Aiolo hanno una municipalità di nove membri. Undici ne contano le municipalità di Mendrisio e di Bellinzona.

Il comune di Lugano ebbe pure fino a quest'anno 11 municipali. Attualmente in quella città venne introdotto un nuovo sistema. Il numero dei municipali venne ridotto a tre, i quali devono attendere esclusivamente all'amministrazione del comune e ricevono uno stipendio annuale. L'assemblea nomina inoltre un Consiglio comunale composto di 50 consiglieri comunali. Questo Consiglio comunale stabilisce ogni anno il preventivo delle entrate e delle spese, vota le imposte comunali, autorizza le spese straordinarie, esamina i conti dell'amministrazione gerita dalla municipalità, accorda l'attinenza comunale. Queste attri-

buzioni (meno la determinazione delle taglie o imposte) spettano negli altri comuni del Cantone all'assemblea comunale.

La municipalità è, come abbiamo detto, l'autorità esecutiva ed amministrativa del comune. Le sue attribuzioni (i suoi incumbenti) sono importanti ed in buon numero. Io ne citerò qui diverse. Udite: nominare i maestri e le maestre, determinare ogni anno le taglie o imposte ordinarie comunali per far fronte alle spese previste, incassare queste imposte, mantenere in buon stato le strade, i ponti, le fontane, le rogge comunali, tenere al corrente il registro dei fuochi (delle famiglie) e quello dei cittadini aventi diritto di voto (catalogo civico);

impedire tumulti, schiamazzi notturni, provvedere per la pronta estinzione degli incendi, per preservare i cittadini dal pericolo delle inondazioni, delle valanghe degli edifizii diroccati;

impedire il girovagamento dei pazzi, dei vagabondi, degli accattoni;

far arrestare i malfattori;

sorvegliare che non si vendano commestibili e bevande nocivi alla salute;

impedire i maltrattamenti verso le bestie, procurare sepoltura nel cimitero al cadavere di qualunque individuo morto nel territorio del comune;

mantenere i locali scolastici decenti e sufficientemente mobigliati;

vegliare a che la gioventù obbligata per legge frequenti le scuole primarie;

nominare i curatori ai minorenni;

sorvegliare le fiere, i mercati, la giustezza dei pesi e delle misure;

favorire la distruzione degli insetti nocivi alla agricoltura;

prendere le misure per impedire la propagazione delle malattie contagiose che attaccano le persone come pure di quelle che nucono alle bestie ed alle piante.

Le municipalità sono nominate ogni 4 anni col sistema del voto proporzionale, del quale vi parlerò in una lezione speciale su le votazioni. Nel corrente anno 1900 ebbero luogo le nomine integrali delle municipalità in tutti i comuni del Cantone. Le nomine parziali o suppletorie (nel caso di morte, o di emigrazione di un municipale) avvengono d'anno in anno nella seconda assemblea ordinaria comunale.

Non possono essere eletti municipali : i cittadini domiciliati fuori del comune, i consiglieri di Stato, i commissari di governo, i preti, i maestri esercenti nel comune, coloro che non sanno leggere e scrivere, coloro che non hanno compiuto i 20 anni, le donne.

Quando si fanno le nomine integrali delle municipalità, l'assemblea comunale elegge anche un certo numero di supplenti (2-5). Questi vengono chiamati a sedere nella municipalità quando uno o più municipali del rispettivo gruppo sono impediti di intervenire alla seduta per causa di malattia o di assenza temporanea dal paese.

Distinguiamo nel comune :

I. L'assemblea comunale, ossia la riunione di tutti i cittadini domiciliati aventi diritto di voto. Essa è sovrana e le sue risoluzioni formano legge nel co-

mune e sono l'espressione diretta della volontà popolare.

2. Il Consiglio comunale, fino ad ora introdotto soltanto nella città di Lugano. Esso è una emanazione dell'assemblea comunale che rappresenta e sostituisce in determinate circostanze e per determinate attribuzioni che vi ho già indicate.

3. La Municipalità, ossia l'autorità amministrativa del comune eletta dall'assemblea comunale.

4. Il sindaco, nominato dall'assemblea fra i municipali, presidente dell'assemblea e della municipalità, rappresentante ufficiale e capo del comune.

5. Il vice-sindaco, nominato dalla municipalità nel proprio seno per supplire il sindaco in caso di momentanei impedimenti.

6. I municipali, nominati dall'assemblea comunale.

7. I supplenti, pure nominati dall'assemblea.

8. Il Segretario, nominato dalla municipalità fuori del proprio seno. Egli tiene la corrispondenza e firma col sindaco gli atti, le lettere, i protocolli, tiene in ordine il catalogo dei cittadini aventi diritto di voto, il registro dei fuochi (famiglie), il registro dei poveri, dei forestieri, dei ragazzi e delle ragazze obbligate alla scuola (liste scolastiche), di coloro che dovranno essere vaccinati (lista dei vaccinandi).

9. Il tesoriere, nominato dalla municipalità fuori del proprio seno. Egli custodisce il denaro del comune e fa i pagamenti ordinati dalla municipalità.

10. L'esattore, nominato dalla municipalità fuori del proprio seno. Egli riscuote il denaro (taglia, im-

posta, tasse) dai contribuenti, secondo gli ordini municipali.

Le funzioni di esattore e di tesoriere possono essere riunite in una medesima persona.

11. L'uscieri o cursore, nominato dalla municipalità fuori del proprio seno. Egli intima gli ordini e comunica gli avvisi della municipalità e del sindaco ai cittadini.

La municipalità nomina pure i periti per stimare il valore delle cose (fondi, case, mobili, merci ecc.) nei casi determinati dalla legge; nomina i campari ed i guardaboschi per sorvegliare che non si portino danni alle campagne ed alle selve, che non si lasci vagare senza custodia il bestiame.

Mi sembra di avervi parlato abbastanza del comune e della sua organizzazione. Una buona amministrazione comunale è garanzia di buoni servizi pubblici e di generale benessere. L'iniziativa e l'indipendenza dei comuni, entro i limiti della costituzione e delle leggi, sono fonte di prosperità e di ricchezza dello Stato. Lo Stato sorveglia le amministrazioni comunali affinché non avvengano abusi, ma deve guardarsi dal soffocare lo spirito di iniziativa e di progresso delle autorità comunali.



L'IMPOSTA COMUNALE.

Il comune deve sopportare varie spese: pagare l'onorario ai docenti, al medico condotto, al segretario, al cassiere, agli uscieri ; deve, nelle località più popolose, provvedere alla illuminazione delle contrade e delle piazze, deve provvedere alla manutenzione degli edifici pubblici (casa comunale, scuole, chiesa, cimitero), deve mantenere in buono stato le fontane, le strade comunali, deve soccorrere gli indigenti.

Alcuni pochi comuni hanno qualche rendita annua da boschi, da affitto di alpi o di pesca; ma generalmente queste rendite sono esigue e non bastano a coprire le spese dei servizi pubblici. Ne viene quindi la necessità di chiamare tutti i cittadini domiciliati nel Comune o che vi hanno beni, (case, fondi, negozi), a contribuire al pagamento delle spese comunali in proporzione delle loro ricchezze.

La legge ha perciò stabilito che quando gli introiti comunali non bastano a pareggiare le uscite,

il Comune deve provvedere all'equilibrio del bilancio colla percezione dell'imposta comunale.

L'imposta comunale (o *taglia*) è dunque la somma di quanto i cittadini pagano per far fronte alle spese comunali, alle spese che il Comune deve sostenere per i servizi pubblici e per l'assistenza dei poveri, dei malati, dei pazzi.

Il riparto dell'imposta comunale viene fatto nel seguente modo :

7/10 si preleva su la sostanza e su la rendita. La rendita viene moltiplicata per 5 e sommata colla sostanza,

2/10 sul fuoco, cioè su le famiglie domiciliate nel comune e su ogni persona maggiorennе che ha economia domestica propria o che vive ed alloggia nel comune,

1/10 sul testatico, cioè su tutti gli abitanti aventi l'età dai 18 ai 60 anni compiuti, senza distinzione di sesso.

Vediamo un caso pratico. Per rendere la spiegazione più facile, prendo un comune piccolo, per esempio, Campo in Val di Blenio. Questo comune ha 110 abitanti, 29 famiglie o fuochi, e 78 persone tra i 18 ed i 60 anni compiuti. La sostanza di tutti gli abitanti sommata assieme è di fr. 116,100; e la rendita fr. 5000, la quale moltiplicata per cinque dà fr. 25.000. Il comune ha bisogno ogni anno per i servizi pubblici di una somma di fr. 2,100. Avremo dunque per stabilire il pagamento dell'imposta comunale di questo piccolo comune i seguenti dati:

teste N. 78

fuochi N. 29

sostanza fr. 116,100. —

rendita fr. 5000 x 5 = . . . » 25,000. —

totale sostanza e rendita capitalizzata fr. 141,100. —

L'imposta di fr. 2,100 viene quindi ad essere così distribuita:

110	di fr	2,100,	cioè fr. 210	su N. 78	teste = fr. 2.70	per testa
210	>	>	>	420	>	29 fuochi = > 14.50 > fuoco
710	>	>	>	1470	>	fr. 141,100 = > 10.50 > mille
				2,100.	—	

e si ha effettivamente:

testatico 78 x fr. 2.70 = fr. 210.60

fuocatico 29 x » 14.50 = » 420.50

imposta su la sostanza e

rendita 141,100 x fr. 10.50 $\frac{0}{100}$ = » 1480.50

Totale dell'imposta comunale fr. 2111.60

Il che corrisponde appunto a quanto ha bisogno il comune, coll'eccedenza di fr. 1.60 in più, piccola differenza che non altera nel complesso l'esattezza della distribuzione in conformità della legge.

Nella distribuzione non si sta ad una esattezza assoluta, e per comodità di conteggio, si lasciano in disparte le frazioni.

Così Gerra Gambarogno per esempio ha bisogno di incassare per imposta comunale fr. 7253.50. Dividendo esattamente nelle proporzioni già indicate si avrebbe:

110 sul testatico, cioè fr. 725.35

210 sul fuocatico » 1450.70

7110 su la sostanza e la rendita. » 5077.45

Totale fr. 7253.50

Quel comune conta 452 persone soggette al testatico, 256 fuochi ed ha una sostanza e rendita capitalizzata imponibile di fr. 911,500. La municipalità ha ripartito l'imposta come segue: testatico fr. 2, focatico fr. 7, sostanza e rendita fr. 5 per mille.

teste	452 x 2 =	fr. 904.—
fuochi	256 x 7 =	» 1792.—
fr, 911,500	x 5 ^o / ₁₀₀ =	» 4557.50

Totale fr. 7253.50

L'importo della sostanza e della rendita di ciascun contribuente viene desunto dall'ultimo prospetto dell'imposta cantonale.

Nel mese di gennaio di ogni anno la municipalità allestisce:

- il prospetto dei contribuenti,
- l'elenco dei fuochi,
- l'elenco delle persone obbligate al pagamento della tassa di testatico,
- l'elenco delle persone esonerate dal pagamento dell'imposta comunale.

L'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale si concede soltanto per titolo di povertà, riconosciuto dai due terzi dei membri della municipalità.

Per determinare poi l'importo della sostanza e della rendita di ciascuno, la municipalità non fa altro che consultare il prospetto dell'imposta cantonale dell'anno precedente.

Questo basti per farvi conoscere come avvenga il riparto della imposta comunale. Per l'incasso si allestisce un libro apposito (bollettario) nel quale si iscrive ogni contribuente colla indicazione di quanto deve pagare. Il pagamento si fa in due volte (rate) e ad ogni pagamento il contribuente ritira una ricevuta (bolletta) che si stacca dal libro. In alcuni comuni è il contribuente che deve recarsi all'ufficio del cassiere a pagare, in altri invece vi è l'esattore che si reca al domicilio ad esigere il versamento di ogni rata di imposta.

Ecco l'esempio di una bolletta :

N.

Comune di Imposta Comunale.

ESERCIZIO 1900

Il Signor

ha pagato per le seguenti taglie comunali :

a. per la sostanza e la rendita . fr.	53	25
b. per fuoco »	16	—
c. per testatici »	16	—
Totale fr.	85	25

Ricevuta la prima rata	fr.	44		—	
» » seconda	»	41		25	

Totale versato fr. 85 25

..... ottobre 1900.

IL CASSIERE :

.....

Il libro bollettario contiene tre bollette per ogni contribuente. L'una si stacca e si rilascia quando viene pagata la 1^a rata, la seconda si stacca quando il contribuente paga la 2^a rata; la terza resta nel libro e serve di controllo e registrazione. L'esempio di bolletta che vi ho mostrato si riferisce alla 2^a rata, che il contribuente versa a saldo della sua partita. È quindi la seconda ed ultima bolletta che viene staccata dal bollettario. Essa riporta anche quanto è stato pagato su la prima bolletta già staccata quando si pagò la prima rata.

Le imposte tendono sempre ad aumentare, perchè le esigenze dei pubblici servizi aumentano continuamente.



DEL TRIBUNALE FEDERALE.

La Svizzera comprende, come sapete, diversi Cantoni ed un popolo diverso per lingue, per costumi e per religioni. L'amore della patria e della libertà e la comunanza di molteplici interessi tengono questo popolo unito da secoli come una sola famiglia, senza che quella diversità di lingue e di costumi sia di ostacolo alla buona armonia.

Possono però sorgere delle contestazioni, per esempio relativamente ai confini territoriali fra due Cantoni: così se il Cantone dei Grigioni si facesse un bel giorno a sostenere, che le valli Cadlimo e Termine nell'alta Blenio gli appartengono perchè si trovano sul versante del Reno di Dissentis. Il nostro Cantone si opporrebbe, naturalmente, a quella pretesa sostenendo che i suoi confini si estesero sempre sino al passo del Lukmanier (Lucomagno) e sino a com-

prendere anche quelle due alte regioni alpine.

A quale tribunale dovrebbe essere portata la controversia per essere decisa? Ai tribunali ticinesi? Vi sarà il sospetto che non possano essere imparziali, perchè la questione interessa il Cantone Ticino. Si dovrà invocare la giustizia dei Grigioni? Anche qui si dirà che i giudici grigionesi non possono dar torto al loro Cantone.

Eccovi dunque già manifesta la necessità di avere un'autorità giudicante fuori dei Cantoni.

Facciamo un altro esempio. Un fabbricante di Basilea ha fatto un contratto col Cantone Ticino per mettere in opera un ponte di ferro sul fiume Ticino fra Cadenazzo e Cugnasco. Il ponte non è stato ultimato nel tempo stabilito nel contratto e non è riuscito conforme al progetto che al contratto aveva servito di base. Nasce una lite fra il Cantone Ticino e la fabbrica di Basilea. Chi deve giudicare? Quale tribunale deve pronunciare la sentenza in ultima istanza? Il tribunale d'Appello di Basilea o quello del Ticino? Anche in questo caso le due parti in lite ricorreranno volentieri al giudizio definitivo del Tribunale federale ed accetteranno come imparziale e giusta la sua sentenza.

Supponiamo finalmente che un gruppo di cittadini avversi all'attuale nostra costituzione svizzera, per esempio di anarchisti, s'accinga colla violenza ad abbattere il Consiglio federale, e supponiamo che il complotto abbia avuto aderenti in tutti i Cantoni. Gli autori vengono arrestati per essere processati e giudicati. Anche in questo caso è necessario che vi sia un

potere superiore fuori dei confini cantonali, il quale abbia eguale autorità in tutto il territorio svizzero e rappresenti la giustizia non di un sol Cantone, ma della Svizzera intera.

Con questo breve cenno credo di avervi già dimostrata la ragione, la necessità dell'esistenza del Tribunale federale.

Vi sono tante cose che sono regolate dalla costituzione e dalle leggi federali. Vi sono relazioni fra Cantone e Cantone, fra i Cantoni e la Confederazione, fra privati e la Confederazione. Quando nascono delle divergenze, delle contestazioni in cose che sortono dai confini cantonali o che sono regolate dalle leggi federali, bisogna pur che vi sia un'autorità superiore che giudichi in ultima istanza, cioè definitivamente e che sia al di fuori dei confini e degli interessi cantonali.

Il Tribunale federale giudica adunque nelle questioni che sorgono:

tra la Confederazione ed i Cantoni,

» i privati e la Confederazione,

» i Cantoni fra loro,

» i Cantoni ed i privati,

» la Confederazione e le Ferrovie.

Quando si costruiscono ferrovie, o fortificazioni o palazzi federali per poste, dazi, caserme ecc. sorgono talvolta differenze relativamente al prezzo da attribuirsi ai terreni che devono essere occupati dalle nuove opere (espropriazione). Così vi sono qualche volta questioni di divorzio fra attinenti di due Cantoni o di due diverse religioni (matrimoni misti).

Anche in questi casi è il tribunale federale che giudica in ultima istanza.

In materia penale il Tribunale federale giudica nei delitti di alto tradimento contro la Confederazione, nei casi di rivolta contro le autorità federali, nei casi di rivoluzioni che occasionarono un intervento federale armato. Per alto tradimento s'intende un attacco contro la costituzione o contro l'integrità territoriale della Confederazione, o contro il Consiglio federale.

Il tribunale federale risiede, come sapete, a Losanna ed è composto di giudici nominati dall'Assemblea federale fra i migliori giuristi della Svizzera.



UNA SEDUTA PARLAMENTARE.

Voi certamente desiderate di conoscere come si tenga un'assemblea legislativa.

Prendiamo ad esempio il nostro Gran Consiglio.

Le riunioni o assemblee del Gran Consiglio durano sempre parecchi giorni, molte volte anche parecchie settimane.

Questa durata di più giorni si chiama *sessione*; la riunione che avviene giorno per giorno si chiama *seduta* o *tornata*. Ogni sessione consta dunque di più sedute o tornate giornaliere.

È la costituzione che stabilisce quando si riunisce l'assemblea legislativa, quando si riunisce il Gran Consiglio.

Il nostro Gran Consiglio tiene ogni anno due *sessioni* ordinarie, di cui la prima si apre il terzo lunedì di aprile e la seconda, il primo lunedì di novembre. — Si raduna inoltre in sessione straordinaria ogni qual volta viene convocato dal Consiglio di Stato.

Anche il Presidente del Gran Consiglio può far luogo alla convocazione, se è domandata in iscritto da almeno trenta deputati.

Quando il Gran Consiglio sospende le sue sedute e ne rimanda la continuazione dopo una, due settimane o dopo un mese, si dice che il Gran Consiglio si è *aggiornato*, e la continuazione della sessione si chiama *aggiornamento*.

Il Gran Consiglio non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta (49) de' suoi membri (96).

Le sedute sono pubbliche.

Il Gran Consiglio determina con un regolamento proprio, le norme per la discussione e per le risoluzioni.

Le sedute si tengono ordinariamente al dopo mezzodi; nei giorni di sabato alla mattina.

Quando il Gran Consiglio si riunisce per la prima volta dopo le elezioni generali, il deputato più vecchio per età fa le funzioni di presidente provvisorio fin che il *bureau* è costituito.

Il *bureau* del Gran Consiglio è nominato dal Gran Consiglio stesso ed è formato come segue:

- un presidente,
- un vice-presidente,
- due scrutatori,
- due segretari,
- due ispettori della sala,
- un segretario redattore.

Il presidente dirige le discussioni, stabilisce l'*ordine del giorno* ossia la nota o elenco degli oggetti che

devono essere trattati (*trattande*), accorda la parola agli oratori, firma le risoluzioni e le leggi.

Il vice-presidente supplisce il presidente quando questi non può essere presente alle sedute.

Gli scrutatori contano i voti quando vi è dubbio su l'esito di una votazione.


I segretari firmano le leggi e le risoluzioni col presidente.

Gli ispettori della sala vegliano al buon ordine interno ed introducono i deputati nuovi per la prestazione del giuramento.

Il segretario redattore tiene in ordine tutte le carte e gli atti, e nota in riassunto i discorsi degli oratori, scrive esattamente le proposte, le risoluzioni, i risultati delle votazioni. Questa nota scritta che rispecchia tutto quello che si è fatto in una seduta, si chiama *processo verbale*. I processi verbali del Gran Consiglio vengono stampati. Si consultano qualche volta per conoscere le ragioni che hanno indotto la *sovvrana rappresentanza* (cioè il Gran Consiglio) a votare una data legge od a prendere una data risoluzione.

Ma vediamo come funziona una assemblea legislativa, una seduta del Gran Consiglio.

Immaginiamoci i deputati che, all'ora stabilita, (1 pom.) si recano nel palazzo governativo ed entrano nell'apposita sala di riunione del Gran Consiglio. Si formano crocchi, si chiacchera, si scambiano saluti, si passeggia, non vi è né ordine né silenzio. Trascorso un quarto d'ora d'aspetto, il presidente si reca al suo



posto, agita il campanello che tiene sul suo tavolo ed ordina l'appello. Il segretario redattore legge ad alta voce i nomi dei deputati. Quelli che si trovano nella sala rispondono: « presente »! Constatato che c'è il numero legale, il presidente invita i signori deputati a prendere posto e dichiara aperta la seduta. Poi fa leggere dal segretario redattore il processo verbale della seduta precedente. Poi fa dare lettura, dai Segretari, dei messaggi del Consiglio di Stato e delle petizioni che arrivano direttamente al Gran Consiglio. Si chiamano *messaggi* quegli scritti con cui il Governo presenta od accompagna al Gran Consiglio una proposta, un progetto di legge od una istanza.

Poi il presidente dice: l'ordine del giorno chiama in discussione (per esempio) la proposta della nomina di una maestra per i lavori femminili nella Scuola normale femminile in Locarno. — È aperta la discus-

sione!

Deputato A: Domando la parola !

Presidente: il sig. deputato A ha la parola!

Il deputato A si leva e parla. Egli dice per esempio: Onorevoli signori presidente e consiglieri. Io ritengo utilissimo avere nella scuola normale femminile una buona insegnante per i lavori ecc. ecc.

Quando ha finito di parlare il deputato A siede.

Deputato B: domando la parola!

Presidente: Il sig. deputato B ha la parola.

Deputato B si leva e parla (per esempio) così: Io sono contrario a questa nuova legge, perchè le ore che si dovranno dedicare al lavoro, dovranno essere rubate allo studio. Perciò i signori deputati faranno bene a respingere questa proposta ecc. ecc. Quando ha finito di parlare, siede.

Presidente: se nessuno più domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione. — La discussione è chiusa ! Metto in votazione la proposta che dal Consiglio di Stato sia nominata una maestra speciale per i lavori femminili nella scuola normale. Chi l'adotta si alzi !

Il presidente dà una occhiata in giro. Se vede che dal numero di coloro che alzarono la mano non vi è dubbio che la proposta fu adottata, pronuncia: è adottata !

Se è in dubbio dice: chi l'adotta si alzi e resti alzato! I signori Scrutatorientino i voti !

Allora tutti coloro che sono favorevoli alla proposta si alzano in piedi, coloro che sono contrari restano seduti. Gli scrutatori cominciano da una parte

(generalmente a destra), l'uno conta gli alzati e l'altro conta i seduti. Il risultato viene comunicato al presidente che lo proclama dicendo per esempio: essendovi 34 alzati e 25 seduti, la proposta è adottata.

Quando si tratta di una legge, prima ha luogo una discussione generica, sul complesso della legge, se si debba cioè discuterla, esaminarla articolo per articolo, oppure se si deve respingerla in blocco. Questa discussione preliminare si chiama: discussione *sull'entrata in materia*. Se l'entrata in materia è respinta, la legge non si discute; se è accettata, allora si passa a discutere articolo per articolo.

Di regola nessuno può domandare la parola più di due volte su lo stesso oggetto.

Ogni proposta, progetto di legge o domanda viene dal presidente mandata per l'esame ad una commissione composta di cinque o più deputati. Questi si riuniscono, esaminano, discutono fra loro e poi fanno rapporto al Gran Consiglio proponendo di accettare, o di respingere, o di modificare.

I rapporti vengono letti e lasciati un giorno sul tavolo (*sul tappeto*), affinché quel deputato che vuole esaminarli lo possa fare. Se sono importanti vengono stampati e distribuiti ad ogni deputato.

Tutte le risoluzioni del Gran Consiglio vengono dal bureau presidenziale comunicate al Consiglio di Stato il quale pensa poi a farle osservare ed eseguire.

Questo è a grandi tratti ed in breve il funzionamento di un'assemblea legislativa.



I DIVERSI MODI DI VOTAZIONE.

Oggi vi parlerò dei diversi modi di votazioni che sono in uso nel nostro paese.

Avrete già udito parlare molte volte di votazioni e di maggioranze e di voto proporzionale. Avrete udito dire: il tale è eletto, il tal' altro non ha raggiunto l'inclusiva. E forse qualche volta avrete chiesto a voi stesse: com'è questo meccanismo delle votazioni? Io non so veramente se e come avrete risposto a questa domanda, supposto che ve l'abbiate proposta davvero. Comunque sia, vediamo ora di esaminare assieme il quesito: quanti modi di votazione vi sono?

La domanda può sembrare strana, posta in questi termini. Quanti modi? direte, vi è un modo solo: chi ottiene più voti è nominato; la cosa è semplicissima.

Sotto un certo aspetto, come regola generale, è giusta anche questa risposta. Ma io voglio che esaminiate la questione un pò più da vicino. E vi dico che vi possono essere e vi sono *sei* votazioni o modi

di votazione:

1. l'unanimità,
2. la maggioranza assoluta,
3. la maggioranza di due terzi,
4. la maggioranza relativa,
5. il voto limitato,
6. il voto proporzionale.

Oh misericordia! direte; che confusione è questa? e chi ci capisce un'acca?

Adagino, mie care. Non c'è confusione niente affatto, e voi capirete benissimo, purchè mi prestate un poco d'attenzione.

1. L'unanimità.

Il nome stesso dice tutto. Se vi sono, supponiamo 201 votanti e tutti, dal primo sino all'ultimo, si pronunciano nel medesimo senso, votando tutti per la medesima persona o per la medesima proposta, quella persona si dirà eletta a l'unanimità, o quella proposta si dirà adottata all'unanimità, o con voto unanime. Si vuole significare che tutti hanno votato come se si trattasse di un voto solo, di un'anima sola. Quando si dice adunque che una proposta è stata accettata all'unanimità, o che una persona è stata eletta con voto unanime (o anche a pieni voti) ad una data carica, ciò vuol dire che non vi fu neppure un voto solo contrario. Viceversa se si dice che una proposta è stata respinta a pieni voti, con voto unanime, all'unanimità, ciò vuol dire che non vi fu neppure un sol voto favorevole. L'unanimità non è prescritta dalle leggi.

2. La maggioranza assoluta.

La maggioranza assoluta è data da quel numero di voti che, raddoppiato, dà un numero superiore di almeno un'unità al numero dei votanti.

Mantenendo l'esempio dei 201 votanti, sarà eletto, col sistema della maggioranza assoluta, quel candidato che avrà ottenuto 101 voti, perchè $101 + 101 = 202$ e 202 è superiore di 1 unità al numero dei votanti che è 201. Quei 101 voti formano la maggioranza assoluta detta anche inclusiva. Chi non raggiunge quel numero non è eletto.

Può quindi avvenire che di più candidati nessuno sia eletto. Il candidato A riceve 100 voti, il candidato B 99, C 2. Ritenuti 201 votanti, nessuno è eletto, perchè per essere eletto bisogna ottenere almeno 101 voti, bisogna raggiungere l'inclusiva. Ripetendosi la votazione il candidato A riunisce 101 voti, il B 100, C 0. A ha raggiunto l'inclusiva, ha ottenuto la maggioranza assoluta, è eletto.

Quando si tratta della nomina di un solo candidato, di una sola persona, è sempre questo sistema che viene seguito.

3. La maggioranza di due terzi.

Per determinate votazioni (spese comunali rilevanti e per rinvenire da votazioni già prese), la legge prescrive che bisogna raggiungere la maggioranza di due terzi dei votanti presenti, onde avere una deliberazione valida.

Ritenuto sempre il numero dei votanti a 201, come negli altri esempi, — la maggioranza di due terzi sarà di 134 voti.

201

$$\frac{201}{3} = 67.$$

3

$$67 + 67 = 134.$$

Un'assemblea comunale di 201 votanti non potrebbe validamente votare una grossa spesa se non riunendo 134 voti affermativi. E quando avesse fatto p. e. una nomina con 101 voti, non potrebbe con 133 voti revocarla. Per rinvenire dalla precedente risoluzione dovrebbero raggiungere la maggioranza di due terzi dei votanti, e quindi 134 voti almeno.

La legge ha stabilito questo per avere una maggiore garanzia che non si voteranno spese troppo facilmente e che non si cambieranno le risoluzioni da un momento all'altro.

4. La maggioranza relativa.

Può avvenire qualche volta in una elezione, che nessuno dei candidati, neppur ripetendo la votazione, raggiunga l'inclusiva. Nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta cioè un numero di voti eguale almeno alla metà più uno dei votanti.

Nell'esempio che abbiamo fatto, su 201 votanti: *A* ne ottiene 100, *B* 99, *C* 2. Nessuno eletto.

Si vota una seconda volta: *A* 100 voti, *B* 100 voti, *C* 1 voto. Nessuno eletto.

Ma una volta, in una maniera qualunque, bisogna pur finirla.

Si vota la terza volta, non più a maggioranza assoluta, ma a maggioranza relativa. Si dice: quel candidato che, relativamente agli altri, avrà ricevuto il maggior numero di voti, quegli sarà eletto: *A* ottiene 97, *B* 98, *C* 6 voti. *B* è eletto perchè, relativamente a *C* e ad *A*, ha ottenuto il maggior numero di voti.

Un caso d'applicazione di questo principio si è presentato nel 1893 per la nomina dei deputati al

Consiglio nazionale. Si dovettero riunire tre volte i comizi (le assemblee popolari). Si dovevano nominare nel circondarione 4 deputati e vi erano 8 candidati, cioè 4 del partito liberale e 4 del partito conservatore.

Al primo scrutinio (votazione), uno solo degli otto candidati, l'avvocato Plinio Bolla, raggiunse l'inclusiva e fu proclamato eletto. I votanti, o meglio i voti validi erano 12,001; la maggioranza assoluta era quindi data dalla minima di 6001 voti. Bolla ebbe 6012 voti, cioè 11 voti più dell'inclusiva. Tutti gli altri candidati rimasero al di sotto di 6001 voti e non poterono essere proclamati eletti.

Nella seconda votazione si ebbero: voti validi 13,166, e quindi, per essere eletto, bisognava raggiungere almeno l'inclusiva, ossia 6584 voti. Ma nessuno dei 6 candidati ottenne questo numero di voti. Nessuno eletto.

Allora si ordinò una terza votazione, avvertendo che sarebbero stati proclamati eletti quei tre candidati che avrebbero ottenuto il maggior numero di voti, senza più tenere calcolo della inclusiva, o maggioranza assoluta, ma avuto riguardo semplicemente alla maggioranza relativa.

In quel terzo scrutinio si ebbero i seguenti risultati:

Pioda	ottenne	voti	7149
Camuzzi	»	»	7065
Bruni	»	»	7029
Polar	»	»	6950
Pagnamenta	»	»	6902
Cattori	»	»	6846

Furono proclamati eletti Pioda, Camuzzi e Bruni. I voti validi erano stati 14084 e quindi l'inclusiva sarebbe stata data dal numero 7043. Se si avesse votato col sistema della maggioranza assoluta, due soli (Pioda e Camuzzi) sarebbero stati eletti. Invece, col sistema della maggioranza relativa, i tre candidati aventi maggior numero di voti furono proclamati eletti.

5. Il voto limitato,

Per le nomine del Tribunale d'Appello e dei Tribunali di prima istanza si è introdotto il sistema del voto limitato. Lo scopo si è di assicurare una rappresentanza anche al partito che è in minoranza. Si è detto: è bene che anche la minoranza abbia parte nell'amministrazione della giustizia la quale non deve essere sospetta di partigianeria.

Il sistema del voto limitato consiste nel diritto di votare soltanto per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggersi. Si ritengono eletti coloro che ottennero il maggior numero di voti, purché abbiano raccolto almeno il quarto dei voti validamente emessi.

Supponiamo che si abbiano ad eleggere tre giudici e che i votanti siano (per tenere sempre lo stesso esempio) 201. Si vota solamente per *due* candidati. Il partito *X* vota per *A* e *B*; il partito *Z* vota per *C* e *D*. Supponiamo che ottengano voti: *A* 108, *B* 109, *C* 92. *D* 90. Sono eletti *A*, *B*, *C*.

Voi sapete che il tribunale d'appello è composto di 7 membri e 6 supplenti.

Il presidente si nomina in un sol circondario, costituito da tutto il Cantone, col sistema della mag-

gioranza assoluta.

Per la nomina dei giudici e dei supplenti il Cantone è diviso in due circondari, ciascuno dei quali nomina tre giudici e tre supplenti.

Ogni cittadino vota solamente per due giudici e due supplenti.

Con questo metodo anche il partito che è minoranza è sicuro di avere sempre almeno un giudice ed un supplente in ogni circondario proclamati eletti. Poichè, dovendosi eleggerne *tre*, — due (e non di più, perchè si vota soltanto per due) sono eletti dal partito che è in maggioranza, ed il terzo tocca di necessità al partito della minoranza.

Abbiassi: Partito X con 1000 voti; partito Y con 400 voti. Candidati di X siano A e B; candidati di Y siano C e D. Alla votazione si abbia: A 1000 voti B 950 voti, C 400 voti, D 398 voti. Eletti: A e B (i due candidati della maggioranza) e C (un candidato della minoranza).

6. Il voto proporzionale.

Il sistema del voto proporzionale è un pò più complicato dei precedenti che abbiam visto. Per semplificare un pò la spiegazione, metteremo di fronte soltanto due partiti, o gruppi di elettori.

Ogni partito, o gruppo, stabilisce la lista dei suoi candidati e la presenta al Commissario di Governo dieci giorni prima della votazione. Ogni lista viene designata con un nome distinto: libertà, fratellanza, ordine, progresso ecc. in modo che non possa facilmente confondersi colle altre.

Ogni elettore può votare per tanti candidati

quanti sono i rappresentanti da eleggersi; si dice perciò che egli dispone di tanti voti, quanti sono i rappresentanti da nominarsi nel suo circondario.

Se un elettore vota per un numero minore di candidati, i voti non emessi vengono contati a favore della sua lista (non dei candidati). Se ho diritto di votare per 5 candidati e voto soltanto per 3, i due voti non emessi vanno a favore della lista del gruppo pel quale ho votato.

Dopo la votazione si stabilisce: il numero dei voti ottenuti da ogni candidato ed il numero dei voti non emessi.

Poi si stabilisce il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo o partito. Questo numero è costituito della somma dei voti ottenuti dai singoli candidati della lista coi voti non emessi e da computarsi pure a favore della lista.

Successivamente bisogna determinare il quoziente.

Il quoziente elettorale è dato dalla somma dei voti ottenuti dai diversi gruppi nel circondario, divisa per il numero dei rappresentanti da eleggersi aumentato di uno.

Ogni gruppo (partito) ha diritto ad avere tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella somma dei voti da esso gruppo ottenuti.

Prendiamo dalla pratica un esempio, onde spiegarci un pò meglio questo complicato meccanismo elettorale.

Voi sapete che il Consiglio di Stato viene ap-

punto eletto col sistema del voto proporzionale e che è composto di cinque membri.

L'ultima nomina avvenne il 21 febbraio 1897.

Furono presentate due liste coi seguenti candidati.

1. Lista del gruppo Giustizia-Economia.

Simen

Curti

Colombi

Perucchi

Rossetti.

2. Lista del Gruppo Ordine-Libertà.

Casella

Volonterio

Pozzi

Pagnamenta

Motta.

La votazione diede il risultato che segue:

1. Lista del gruppo Giustizia-Economia.

Simen	voti	13,368
-------	------	--------

Curti	»	13,344
-------	---	--------

Colombi	»	13,325
---------	---	--------

Perucchi	»	12,697
----------	---	--------

Rossetti	»	12,889
----------	---	--------

Voti non emessi		1,014
-----------------	--	-------

Totale N°. 66,637

2. Lista del gruppo Ordine-Libertà.

Casella	voti	9,751
---------	------	-------

Volonterio	»	9,578
------------	---	-------

Pozzi	»	9,330
-------	---	-------

Pagnamenta	voti	9,376
Motta	»	9,400
Voti non emessi		693

Totale N°. 48,128

Abbiamo dunque in questi dati:

1. il numero dei voti ottenuti da ogni singolo candidato,

2. il numero dei voti non emessi,

3. il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo.

Per determinare il quoziente, sommiamo i voti ottenuti dai due gruppi:

Voti del gruppo G. E. N°. 66,637.

Voti del gruppo O. L. » 48,128.

Somma dei voti

emessi e non emessi 114,765.

Ora dobbiamo determinare il quoziente elettorale. Per ciò fare, dobbiamo dividere questa somma di N°. 114,765 voti, per il numero dei consiglieri da eleggersi (5), aumentato di 1, cioè per il numero 6.

$$114,765 : 6 = 19,127$$

Questo numero 19,127 è dunque il quoziente elettorale.

Vediamo ora quante volte il quoziente è contenuto nella somma dei voti ottenuti dai due diversi gruppi o partiti, onde vedere quale sia il numero dei consiglieri di Stato da attribuirsi ad ogni gruppo.

$$1.^{\circ} \text{ gruppo G. ed E. N}^{\circ} 66.637 : 19,127 = 3$$

$$2.^{\circ} \text{ gruppo O. e L. N}^{\circ} 48,128 : 19,127 = 2$$

Al gruppo Giustizia - Economia spettano dunque *tre* rappresentanti ed al gruppo Ordine e Libertà

due.

Così la rappresentanza rimane divisa proporzionalmente alla forza dei partiti.

Se invece di due soli gruppi, se ne avessero tre o quattro, si procederebbe nello stesso modo.

Quel gruppo che non ottiene almeno un quoziente non ha diritto ad essere rappresentato.

Nel determinare il quoziente non si tiene calcolo della frazione.

Stabilito il numero dei rappresentanti che toccano ad ogni gruppo, si proclamano eletti, per ogni gruppo, quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Così nell'esempio pratico citato furono proclamati eletti:

per il 1° gruppo: Simen, Curti e Colombi; e
per il 2° gruppo: Casella e Volonterio.

Credo di avervi dato un'idea sufficiente dei diversi sistemi di votazione, dei quali il più moderno, ma il più complicato, è quello proporzionale.

FINE.



LIBRI SCOLASTICI

IN VENDITA ALLA

Libreria Editrice **EL. EM. COLOMBI & C.**

IN PREZZO TUTTI I

LIBRAI DEL CANTONE

NIZZOLA — Abecedario	Fr. — 25
— Libretto dei Nonni	» — 30
TAMBURINI — Legge e Scrivo, nuovo Silabario	» — 40
CIFANI-BERTONI — Sandrino nelle Scuole Elementari:	
Parte I. Letture dopo il Silabario	» — 40
» II. per la Classe seconda	» — 60
» III. terza	» 1 —
» IV. quarta	» 1 50
GIANINI F. — Libro di Lettura - illustrato - per le Scuole Ticinesi, vol. 1°	» 1 60
REGOLATTI — Sommario di Storia Patria	» — 70
— Note di Storia Locarnese e Ticinese per le Scuole e pel Popolo	» — 50
MARIONI — Nozioni elementari di Storia Ticinese	» — 80
DAGUET-NIZZOLA — Storia abbreviata della Svizzera V ^a Edizione, con carte geografiche	» 1 50
GIANNINI-ROSSIER — Manuale Atlante di geografia:	
Volume I Il Ticino	» 1 —
» II La Svizzera	» 2 —
CURTI C. — Alcune lezioni di Civica per le Scuole Elementari	» — 60
— Piccola Antologia Ticinese	» 1 60
CARRINI A. — Crestomazia di autori greci, tedeschi, inglesi nelle migliori traduzioni italiane	» 2 50

ROTANZI E. — Lettura preparatoria allo studio della lingua italiana	Es.	1 50
— Lavoro di preparazione allo studio della lingua latina		1 20
— La Contabilità di casa mia. Registro annuale pratico per famiglie e seneci		— 80
NIZZOLA — Sessagesima metrica decimata		— 20
FOCHI — Aritmetica mentale		— 05
— Aritmetica scritta		— 10
RIATTI — Abaco doppio		— 05
Nuovo Abaco elementare colle 4 operazioni fondamentali		— 15
Sunto di Storia Sacra		— 15
Piccolo Catechismo elementare		— 20
Compendio della Dottrina Cristiana		— 50
BRUSONI — Libro di canto per le Scuole Ticinesi:		
Vol. I 65 canti progressivi ad una voce per Scuole Elementari e Maggiori		1 —
» II 83 canti a 2 e 3 voci p. Scuole e Società		1 80
» III Teoria musicale ed esercizi pratici		1 20
PERUCCHI L. — Per i nostri cari bimbi. Operetta dedicata agli Asili ed alle madri di famiglia		— 80

In Preparazione

GIANINI F. — Libro di Lettura, illustrato, per le Scuole Ticinesi, Parte II^a per la 3^a e 4^a elementare e Scuole Maggiori.

